



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 607

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 21 luglio 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

10^a (Industria, commercio, turismo) e 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Plenaria *Pag.* 7

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 33

2^a - Giustizia:

Plenaria » 43

5^a - Bilancio:

Plenaria » 56

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 55) » 68

Plenaria » 68

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 275) » 70

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	74
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	81
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	85

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria (1^a antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	89
<i>Plenaria (2^a antimeridiana)</i>	»	92
<i>Plenaria (3^a antimeridiana)</i>	»	93
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	93
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	96
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	97
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	98
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	99
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	100

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	101

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	105
---------------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Interviene il Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Maurizio Massari, sulle priorità dell'agenda politica europea, con particolare riferimento al processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea

Il presidente CICCHITTO introduce l'audizione.

Interviene il deputato Laura GARAVINI (PD).

L'ambasciatore Maurizio MASSARI, Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti il deputato Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), il senatore Andrea CIOFFI (M5S), i deputati FARINA (PD), DI STEFANO (M5S) e CASSANO (PD)

L'ambasciatore MASSARI replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni e integrazioni.

Il presidente CICCHITTO ringrazia l'ambasciatore per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria

67^a Seduta

Presidenza del Presidente della 13^a Commissione
MARINELLO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE REFERENTE

(2483) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO invita i relatori a esprimere il parere sull'ordine del giorno G/2483/11/10e13, sul quale si erano riservati di svolgere un approfondimento.

Il relatore per la 13^a Commissione senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2483/11/10e13, a condizione che il dispositivo venga riformulato nel senso di un invito al Governo a valutare l'opportunità dell'azione in esso contenuta.

Il vice ministro Teresa BELLANOVA esprime avviso conforme a quello dei relatori su tutti gli ordini del giorno precisando che, con particolare riferimento agli ordini del giorno G/2483/1/10e13, G/2483/2/10e13, G/2483/4/10e13, G/2483/5/10e13 e G/2483/8/10e13, il Governo adotterà ogni utile iniziativa nell'ambito delle sue prerogative istituzionali. Dichiarata pertanto la disponibilità ad accogliere tutti gli ordini del giorno, qualora i presentatori accettassero le riformulazioni proposte.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) sottoscrive gli ordini del giorno G/2483/1/10e13, G/2483/4/10e13, G/2483/5/10e13, G/2483/8/10e13, G/2483/9/10e13, G/2483/11/10e13 e G/2483/13/10e13.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) sottoscrive gli ordini del giorno G/2483/3/10e13 e G/2483/10/10e13.

La senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2483/14/10e13.

Il senatore CALEO (*PD*) sottoscrive l'ordine del giorno G/2483/6/10e13.

Le riformulazioni degli ordini del giorno proposte dai relatori e dalla rappresentante del Governo sono accettate dai presentatori e tutti gli ordini del giorno riformulati nei testi 2, pubblicati in allegato, sono accolti dalla rappresentante del Governo.

Prima di passare alla votazione degli emendamenti al decreto-legge, la senatrice BIGNAMI (*Misto-MovX*) sottoscrive tutti gli emendamenti del Gruppo Movimento 5 stelle.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) sottoscrive tutti gli emendamenti della senatrice Pelino e del senatore Galimberti.

Il senatore ZIZZA (*CoR*) sottoscrive tutti gli emendamenti della senatrice Pelino, del senatore Arrigoni e del senatore Consiglio.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) sottoscrive tutti gli emendamenti del senatore Consiglio.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente MARINELLO pone congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, che risultano respinti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e 1.9.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.10 a 1.17.
Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.18 e 1.19.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.20 e 1.21.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.22 e 1.23.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.24 e 1.25.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.29 e 1.30.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.31.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.32 e 1.33.

Con successive votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.34 a 1.44.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.45 e 1.46.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.47.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.48 e 1.49.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 1.50 a 1.109.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.110, 1.111 e 1.112.

È posto ai voti e respinto l'emendamento 1.113.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.114, 1.115 e 1.116.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.117, 1.118 e 1.119.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.120 e 1.121.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.122, 1.123 e 1.124, nonché l'emendamento 1.0.1.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1-*bis*.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 1-*bis*, nonché l'emendamento 1-*bis*.0.1.

Si procede alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 2, nonché gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandoli altresì a richiedere di svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,20.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2483**

(al testo del decreto-legge)

G/2483/1/10 e 13 (testo 2)

MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA»,

premessi che:

il «piano ambientale» è diventato centrale nella valutazione delle offerte, avendo la precedenza rispetto alle offerte economiche associate alle proposte giudicate ammissibili dal punto di vista «verde»;

lo scorso 18 luglio il Ministro dell'Ambiente ha firmato il decreto di nomina del Comitato dei tre esperti chiamato, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, ad esprimere un parere sulle eventuali proposte di modifica al piano ambientale avanzate dagli offerenti per l'acquisizione dell'ILVA, preliminarmente ad ogni altra componente dell'offerta;

ritenuto altrettanto importante quanto l'impatto ambientale, ai fini della valutazione delle offerte, la garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro non solo diretti ma anche delle imprese dell'indotto;

proprio le aziende dell'indotto hanno visto bruciare, negli ultimi mesi, ben quattrocento posti di lavoro;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di garantire, in sede di contrattazione con gli offerenti, la continuità dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto a difesa dei posti di lavoro.

G/2483/1/10 e 13

MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA»,

premessi che:

il «piano ambientale» è diventato centrale nella valutazione delle offerte, avendo la precedenza rispetto alle offerte economiche associate alle proposte giudicate ammissibili dal punto di vista «verde»;

lo scorso 18 luglio il Ministro dell'Ambiente ha firmato il decreto di nomina del Comitato dei tre esperti chiamato, secondo l'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente provvedimento, ad esprimere un parere sulle eventuali proposte di modifica al piano ambientale avanzate dagli offerenti per l'acquisizione dell'ILVA, preliminarmente ad ogni altra componente dell'offerta;

ritenuto altrettanto importante quanto l'impatto ambientale, ai fini della valutazione delle offerte, la garanzia della salvaguardia dei posti di lavoro non solo diretti ma anche delle imprese dell'indotto;

proprio le aziende dell'indotto hanno visto bruciare, negli ultimi mesi, ben quattrocento posti di lavoro;

impegna il Governo:

a farsi garante, in sede di contrattazione con gli offerenti, della continuità dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto a difesa dei posti di lavoro.

G/2483/2/10 e 13 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA ed in particolare ad assicurare il mantenimento in attività

dell'ILVA e a tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato;

per favorire tale processo, il provvedimento semplifica ed agevola le procedure per la cessione a terzi dell'azienda;

nel passaggio ad altra proprietà degli stabilimenti ILVA, occorre evitare il rischio del ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che avrebbe ricadute pesanti sull'occupazione e sull'indotto;

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere gli interventi ritenuti più opportuni affinché nelle trattative per la cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. sia garantita la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto;

di assumere tutte le iniziative ritenute più opportune al fine di favorire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, con particolare riguardo ai lavoratori dell'indotto.

G/2483/2/10 e 13

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA ed in particolare ad assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA e a tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato;

per favorire tale processo, il provvedimento semplifica ed agevola le procedure per la cessione a terzi dell'azienda;

nel passaggio ad altra proprietà degli stabilimenti ILVA, occorre evitare il rischio del ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che avrebbe ricadute pesanti sull'occupazione e sull'indotto;

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese

dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

a prevedere gli interventi ritenuti più opportuni affinché nelle trattative per la cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. sia garantita la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto;

ad assumere tutte le iniziative ritenute più opportune al fine di favorire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, con particolare riguardo ai lavoratori dell'indotto.

G/2483/3/10 e 13 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina il procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e sulle norme che regolano più specificamente le procedure relative alle imprese del Gruppo ILVA;

nel corso dell'audizione tenutasi presso la Commissione Industria del Senato dei rappresentanti della ARCEROL-MITTAL è emerso chiaramente il rischio di un possibile ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che causerebbe un elevato numero di esuberi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di assumere ogni opportuna iniziativa volta a garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dell'Ilva e dell'indotto.

G/2483/3/10 e 13

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina il procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e

sulle norme che regolano più specificamente le procedure relative alle imprese del Gruppo ILVA;

nel corso dell'audizione tenutasi presso la Commissione Industria del Senato dei rappresentanti della ARCEROL-MITTAL è emerso chiaramente il rischio di un possibile ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso, che causerebbe un elevato numero di esuberi,

impegna il Governo:

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a garantire i livelli occupazionali dei lavoratori dell'Ilva e dell'indotto.

G/2483/4/10 e 13 (testo 2)

MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva»,

premesso che:

l'Ilva è una delle acciaierie più grandi d'Europa, di cui Taranto rappresenta solo lo stabilimento più grande, ma altri sono dislocati sul territorio nazionale e rappresentano un importante bacino occupazionale;

l'Ilva, peraltro, rientra tra le grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015;

l'articolo 1 del provvedimento, modificando le norme recate dal decreto-legge n.191/2015, trasferisce in capo all'amministrazione straordinaria, in luogo dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo di restituzione dell'importo erogato dallo Stato, vale a dire il cosiddetto «prestito ponte» di 300 milioni di euro (somma disposta ai sensi del decreto-legge n.191 del 2015) anteponendolo agli altri debiti della procedura;

si esprimono forti preoccupazioni circa il mantenimento dei livelli occupazionali nei siti del gruppo Ilva;

impegna il Governo a valutare l'opportunità, in sede di contrattazione con gli offerenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, di adoperarsi per la salvaguardia dei livelli occupazionali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

G/2483/4/10 e 13

MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «conversione in legge del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva»,

premessi che:

l'Ilva è una delle acciaierie più grandi d'Europa, di cui Taranto rappresenta solo lo stabilimento più grande, ma altri sono dislocati sul territorio nazionale e rappresentano un importante bacino occupazionale;

l'Ilva, peraltro, rientra tra le grandi imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 1 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 20 del 2015;

l'articolo 1 del provvedimento, modificando le norme recate dal decreto-legge n.191/2015, trasferisce in capo all'amministrazione straordinaria, in luogo dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo di restituzione dell'importo erogato dallo Stato, vale a dire il cosiddetto «prestito ponte» di 300 milioni di euro (somma disposta ai sensi del decreto-legge n.191 del 2015) antepoendolo agli altri debiti della procedura;

si esprimono forti preoccupazioni circa il mantenimento dei livelli occupazionali nei siti del gruppo Ilva;

impegna il Governo:

a farsi garante, in sede di contrattazione con gli offerenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, della salvaguardia dei livelli occupazionali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

G/2483/5/10 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico del-

l'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito "ponte" di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della procedura, intendendo, in questo modo, semplificare e agevolare la cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

gli stabilimenti dell'ILVA sono un importante bacino di occupazione su tutto il territorio nazionale e per molti lavoratori sono l'unica certezza economica da cui trarre sostentamento per sé e le proprie famiglie;

in merito al mantenimento dei livelli occupazionali, attualmente si applica il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347/2003, come modificato dal decreto-legge n. 191 del 2015 che prevede, in linea generale e per tutti gli stabilimenti dichiarati strategici sul territorio nazionale e commissariati, la garanzia di adeguati livelli occupazionali;

per il caso del Gruppo ILVA, e per l'importanza che rivestono i complessi aziendali ai fini del mantenimento dell'industria siderurgica nel Paese, si ritiene opportuno chiarire meglio la disposizione in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti in tutte le imprese del gruppo ILVA,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A., di favorire ogni iniziativa volta a mantenere gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

G/2483/5/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito "ponte" di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della procedura, intendendo, in questo modo, semplificare e agevolare la cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;

gli stabilimenti dell'ILVA sono un importante bacino di occupazione su tutto il territorio nazionale e per molti lavoratori sono l'unica certezza economica da cui trarre sostentamento per sé e le proprie famiglie;

in merito al mantenimento dei livelli occupazionali, attualmente si applica il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347/2003, come modificato dal decreto-legge n. 191 del 2015 che prevede, in linea generale e per tutti gli stabilimenti dichiarati strategici sul territorio nazionale e commissariati, la garanzia di adeguati livelli occupazionali;

per il caso del Gruppo ILVA, e per l'importanza che rivestono i complessi aziendali ai fini del mantenimento dell'industria siderurgica nel Paese, si ritiene opportuno chiarire meglio la disposizione in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti in tutte le imprese del gruppo ILVA,

impegna il Governo:

nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire che vengano mantenuti gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

G/2483/6/10 e 13 (testo 2)

SCALIA, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

nel mese di giugno 2014, il Gruppo ILVA ha deciso di cessare l'attività produttiva del sito di Patrica, in provincia di Frosinone, con la conseguente collocazione in mobilità di tutti i 64 lavoratori. L'indennità di mobilità è ora in scadenza per tutti i lavoratori;

in relazione allo stabilimento di Patrica è stata presentata una manifestazione d'interesse all'acquisto finalizzata alla ripresa dell'attività produttiva;

lo stabilimento di Patrica potrebbe essere ricompreso nella riorganizzazione del Gruppo ILVA ad opera di chi si aggiudicherà il complesso aziendale, come già richiesto con precedente ordine del giorno accolto dal Governo;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assicurare, nei prossimi provvedimenti utili, la proroga dei termini dell'indennità di mobilità per gli ex dipendenti dello stabilimento ILVA di Patrica.

G/2483/6/10 e 13

SCALIA, SPILABOTTE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

nel mese di giugno 2014, il Gruppo ILVA ha deciso di cessare l'attività produttiva del sito di Patrica, in provincia di Frosinone, con la conseguente collocazione in mobilità di tutti i 64 lavoratori. L'indennità di mobilità è ora in scadenza per tutti i lavoratori;

in relazione allo stabilimento di Patrica è stata presentata una manifestazione d'interesse all'acquisto finalizzata alla ripresa dell'attività produttiva;

lo stabilimento di Patrica potrebbe essere ricompreso nella riorganizzazione del Gruppo ILVA ad opera di chi si aggiudicherà il complesso aziendale, come già richiesto con precedente ordine del giorno accolto dal Governo;

impegna il Governo:

ad assicurare, nei prossimi provvedimenti utili, la proroga dei termini dell'indennità di mobilità per gli ex dipendenti dello stabilimento ILVA di Patrica.

G/2483/7/10 e 13 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, prevedendo a tal fine il posticipo del termine inizialmente previsto di cessione di attività e stabilimenti del Gruppo Ilva e fissato al 30 giugno 2016;

nel corso del 2016 sono in scadenza i contratti di solidarietà dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva;

il posticipo della cessione, rappresenta una forte preoccupazione per la situazione occupazionale presente e futura, e si aggiunge alle criticità già segnalate dalle organizzazioni sindacali relative ai valori di produzione attuali e quelli previsti, in presenza di una contrazione degli ordinativi e del fermo degli impianti previsto per esigenze manutentive e di applicazione del piano di risanamento ambientale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, la possibilità di prorogare le misure di solidarietà, a favore dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva poste in essere finora, fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino a quando la finalizzazione del trasferimento a terzi delle attività aziendali del Gruppo Ilva non garantisca la piena ripresa delle attività produttive e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti del Gruppo.

G/2483/7/10 e 13

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate al completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, prevedendo a tal fine il posticipo del termine inizialmente previsto di cessione di attività e stabilimenti del Gruppo Ilva e fissato al 30 giugno 2016;

nel corso del 2016 sono in scadenza i contratti di solidarietà dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva;

il posticipo della cessione, rappresenta una forte preoccupazione per la situazione occupazionale presente e futura, e si aggiunge alle criticità già segnalate dalle organizzazioni sindacali relative ai valori di produzione attuali e quelli previsti, in presenza di una contrazione degli ordinativi e del fermo degli impianti previsto per esigenze manutentive e di applicazione del piano di risanamento ambientale,

impegna il Governo:

a prevedere, nei prossimi provvedimenti utili, la possibilità di prorogare le misure di solidarietà, a favore dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva poste in essere finora, fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino a quando la finalizzazione del trasferimento a terzi delle attività aziendali del Gruppo Ilva non garantisca la piena ripresa delle at-

tività produttive e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti del Gruppo.

G/2483/8/10 e 13 (testo 2)

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premesso che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale; il tutto passando inevitabilmente per un'interruzione di continuità della vecchia gestione, che il Governo ritiene di semplificare e abbreviare attraverso le agevolazioni alla procedura di cessione dell'azienda;

il comma 1-bis dell'articolo 1, intervenendo nel testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili siano effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici;

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A., di adottare misure volte alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto.

G/2483/8/10 e 13

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completa-

mento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale; il tutto passando inevitabilmente per un'interruzione di continuità della vecchia gestione, che il Governo ritiene di semplificare e abbreviare attraverso le agevolazioni alla procedura di cessione dell'azienda;

il comma 1-bis dell'articolo 1, intervenendo nel testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili siano effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici;

oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto.

G/2483/9/10 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale;

gli ultimi governi hanno individuato una serie di risorse per garantire sia il proseguimento dell'attività della società ILVA, sia l'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto e fronteggiare la grave situazione di

criticità ambientale e sanitaria del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

oltre al prestito "ponte" di 300 milioni sono state concesse 400 milioni di garanzie pubbliche sui prestiti che risalgono a maggio 2015, altri 250 milioni di prestiti concessi a settembre 2014 e 156 milioni pagati da Fintecna a marzo 2015;

inoltre sono state previste misure particolari e assegnati poteri straordinari ai commissari nominati dal Governo ai fini della cessione dell'azienda e dell'attuazione del piano ambientale e di bonifica;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza di quello di Taranto,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare le opportune misure, anche legislative per definire impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per le attività di autorizzazione dei progetti e degli interventi di bonifica dei SIN.

G/2483/9/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

il decreto legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale;

gli ultimi governi hanno individuato una serie di risorse per garantire sia il proseguimento dell'attività della società ILVA, sia l'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto e fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;

oltre al prestito "ponte" di 300 milioni sono state concesse 400 milioni di garanzie pubbliche sui prestiti che risalgono a maggio 2015, altri 250 milioni di prestiti concessi a settembre 2014 e 156 milioni pagati da Fintecna a marzo 2015;

inoltre sono state previste misure particolari e assegnati poteri straordinari ai commissari nominati dal Governo ai fini della cessione dell'azienda e dell'attuazione del piano ambientale e di bonifica;

oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la stessa medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza di quello di Taranto,

impegna il Governo:

ad individuare le opportune misure, anche legislative per definire impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per le attività di autorizzazione dei progetti e degli interventi di bonifica dei SIN.

G/2483/10/10 e 13 (testo 2)

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 1, novella l'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, consentendo la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, nonché estendendo all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso;

in particolare, la lettera a) del comma 4 in esame interviene sul comma 5 dell'articolo 2 citato, consentendo la possibilità di proroga del termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del c.d. Piano ambientale, ciò su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

il termine predetto, più volte prorogato, fissato da ultimo al 30 giugno 2017, viene posticipato fino a un anno e mezzo;

ad oggi risultano ancora non attuate molte delle più importanti prescrizioni necessarie a contrastare l'emergenza ambientale che interessa lo stabilimento e la città di Taranto. Tra le prescrizioni non poste in essere figurano: la copertura parchi primari; l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi; il rifacimento refrattari delle batterie a lotti; la chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti; l'aspirazione desolfurazione ghisa,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di attivarsi al fine di prevedere che le eventuali modifiche e integrazioni al Piano ambientale garantiscano le condizioni ambientali e sanitarie del territorio di Taranto e siano idonee a superare efficacemente l'emergenza ambientale che interessa l'area.

G/2483/10/10 e 13

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premessi che:

il comma 4 dell'articolo 1, novella l'articolo 2 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, consentendo la proroga di ulteriori diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, nonché estendendo all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all'ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso;

in particolare, la lettera a) del comma 4 in esame interviene sul comma 5 dell'articolo 2 citato, consentendo la possibilità di proroga del termine ultimo fissato al 30 giugno 2017, per l'attuazione del c.d. Piano ambientale, ciò su istanza dell'aggiudicatario selezionato nell'ambito della procedura avente ad oggetto il trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

il termine predetto, più volte prorogato, fissato da ultimo al 30 giugno 2017, viene posticipato fino a un anno e mezzo;

ad oggi risultano ancora non attuate molte delle più importanti prescrizioni necessarie a contrastare l'emergenza ambientale che interessa lo stabilimento e la città di Taranto. Tra le prescrizioni non poste in essere figurano: la copertura parchi primari; l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi; il rifacimento refrattari delle batterie a lotti; la chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti; l'aspirazione desolfurazione ghisa,

impegna il Governo:

ad attivarsi al fine di prevedere che le eventuali modifiche e integrazioni al Piano ambientale garantiscano le condizioni ambientali e sanitarie del territorio di Taranto e siano idonee a superare efficacemente l'emergenza ambientale che interessa l'area.

G/2483/11/10 e 13 (testo 2)

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1-bis prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappa tura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.;

con il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 sono stati destinati dieci milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto;

siti come Statte che necessitano di finanziamenti per la bonifica si trovano sull'intero territorio nazionale;

spesso i comuni sono nell'impossibilità di accogliere le istanze dei cittadini, preoccupati per la propria salute, perché non riescono con proprie risorse ad intervenire, a causa dell'onerosità degli interventi;

peraltro, lo Stato, fino ad ora, ha finanziato pressoché esclusivamente interventi di bonifica in aree già dichiarate SIN,

impegna il Governo a valutare l'opportunità, tenuto conto delle situazioni di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi presenti sull'intero territorio nazionale, di individuare opportune risorse per l'attuazione di interventi urgenti di bonifica.

G/2483/11/10 e 13

ARRIGONI, CONSIGLIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1-bis prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappa tura aggiornata alla data del 30 giu-

gno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.;

con il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 sono stati destinati dieci milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto;

siti come Statte che necessitano di finanziamenti per la bonifica si trovano sull'intero territorio nazionale;

spesso i comuni sono nell'impossibilità di accogliere le istanze dei cittadini, preoccupati per la propria salute, perché non riescono con proprie risorse ad intervenire, a causa dell'onerosità degli interventi;

peraltro, lo Stato, fino ad ora, ha finanziato pressoché esclusivamente interventi di bonifica in aree già dichiarate SIN,

impegna il Governo:

a tener conto delle situazioni di messa in sicurezza e gestione di rifiuti radioattivi, presenti sull'intero territorio nazionale, individuando opportune risorse per l'attuazione di interventi urgenti di bonifica.

G/2483/12/10 e 13 (testo 2)

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premesso che:

all'articolo 3-bis del decreto legge 3 dicembre 2012 n. 207, con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, è stata prevista la sospensione, per il triennio 2013-2015, dell'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto dei vincoli sulla spesa per il personale, al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto;

in applicazione della predetta disposizione la suddetta ASL, per far fronte all'emergenza, ha provveduto ad assumere personale a tempo determinato e diverse figure professionali che hanno maturato nel tempo una professionalità oggi necessaria a fronte della situazione critica e problematica nel territorio di Taranto;

tale disposizione di legge non è stata riproposta a valle della scadenza del triennio, sicché riviverebbe con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione

del turn-over e al rispetto del vincolo sulla spesa e l'assunzione di personale, che erano state sospese nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui;

in assenza della proroga delle suddette disposizioni, l'ASL di Taranto, dal 10 gennaio 2016, si trova ad affrontare le medesime criticità sanitarie dovute alle evidenze epidemiologiche e, quindi, a sostenere la non mutata condizione di emergenza ambientale ed epidemiologica, in una situazione di carenza di personale e di carenza di risorse strumentali ed economiche;

tutto ciò premesso, impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire la proroga delle disposizioni all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, al fine di consentire alla ASL di Taranto di proseguire tutte le iniziative e le attività finora messe in campo in relazione all'emergenza ambientale ed epidemiologica, con conseguente stanziamento di risorse finanziarie e strumentali.

G/2483/12/10 e 13

TOMASELLI, CALEO, SCALIA, VACCARI, ASTORRE, FISSORE, VALDINOSI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (A.S. 2483);

premessi che:

all'articolo 3-bis del decreto legge 3 dicembre 2012 n. 207, con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, è stata prevista la sospensione, per il triennio 2013-2015, dell'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto dei vincoli sulla spesa per il personale, al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto;

in applicazione della predetta disposizione la suddetta ASL, per far fronte all'emergenza, ha provveduto ad assumere personale a tempo determinato e diverse figure professionali che hanno maturato nel tempo una professionalità oggi necessaria a fronte della situazione critica e problematica nel territorio di Taranto;

tale disposizione di legge non è stata riproposta a valle della scadenza del triennio, sicché riviverebbe con riferimento all'Azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del vincolo sulla spesa e l'assunzione di perso-

nale, che erano state sospese nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui;

in assenza della proroga delle suddette disposizioni, l'ASL di Taranto, dal 10 gennaio 2016, si trova ad affrontare le medesime criticità sanitarie dovute alle evidenze epidemiologiche e, quindi, a sostenere la non mutata condizione di emergenza ambientale ed epidemiologica, in una situazione di carenza di personale e di carenza di risorse strumentali ed economiche;

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire la proroga delle disposizioni all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012 n. 207, al fine di consentire alla ASL di Taranto di proseguire tutte le iniziative e le attività finora messe in campo in relazione all'emergenza ambientale ed epidemiologica, con conseguente stanziamento di risorse finanziarie e strumentali.

G/2483/13/10 e 13 (testo 2)

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito "ponte" di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della procedura;

in questo modo si rende incerto il diritto dei creditori del gruppo ILVA al pagamento dei servizi svolti ed in particolare si mettono in discussione i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici e agli autotrasportatori che ai sensi dei precedenti decreti-legge costituivano crediti prededucibili,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per garantire comunque il pagamento dei crediti già dichiarati prededucibili con precedenti decreti-legge, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società ILVA.

G/2483/13/10 e 13

CONSIGLIO, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,

premessi che:

l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito "ponte" di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della procedura;

in questo modo si rende incerto il diritto dei creditori del gruppo ILVA al pagamento dei servizi svolti ed in particolare si mettono in discussione i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici e agli autotrasportatori che ai sensi dei precedenti decreti-legge costituivano crediti prededucibili,

impegna il Governo;

ad adottare le opportune iniziative per garantire comunque il pagamento dei crediti già dichiarati prededucibili con precedenti decreti-legge, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società ILVA.

G/2483/14/10 e 13 (testo 2)

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. La norma citata autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali

per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia;

il comma 2 del medesimo articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica;

l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha evidenziato le criticità derivanti dall'applicazione delle suddette norme in quanto un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le suddette finalità, determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di CSEA per le attività di competenza nei settori energia e ambiente;

tale minore flessibilità potrebbe, inoltre, determinare, secondo l'Aeeg, la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario, gravando sulle bollette energetiche dei cittadini italiani,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di vigilare sull'attuazione delle disposizioni di cui in premessa, affinché non ne derivino aumenti delle tariffe delle bollette elettriche per famiglie e imprese e ad attivarsi per adottare ogni opportuna iniziativa.

G/2483/14/10 e 13

GIROTTI, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2483,

premesso che:

l'articolo 2, comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015, che, in base alla normativa citata, avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati, nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società ivi prevista. A tal fine è modificato il comma 6-bis del-

l'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191. La norma citata autorizza i Commissari del Gruppo ILVA a contrarre finanziamenti statali per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017, al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia;

il comma 2 del medesimo articolo reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica;

l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha evidenziato le criticità derivanti dall'applicazione delle suddette norme in quanto un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le suddette finalità, determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di CSEA per le attività di competenza nei settori energia e ambiente;

tale minore flessibilità potrebbe, inoltre, determinare, secondo l'Aeeg, la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario, gravando sulle bollette energetiche dei cittadini italiani,

impegna il Governo:

a verificare e garantire che dall'attuazione delle disposizioni di cui in premessa non derivino aumenti delle tariffe delle bollette elettriche per famiglie e imprese e ad attivarsi per adottare ogni opportuna iniziativa.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria**412^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il vice ministro dell'interno Bubbico e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(282) MARINELLO ed altri. – Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, in materia di punti di vendita della stampa quotidiana e periodica

(453) CRIMI ed altri. – Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

(454) CRIMI ed altri. – Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

(1236) BUEMI ed altri. – Delega al Governo per la definizione di nuove forme di sostegno all'editoria e l'abolizione dei contributi diretti ai giornali

– e petizioni nn. 440, 454 e 1489 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 luglio.

La senatrice D'ADDA (PD), per incarico del Presidente della Commissione lavoro, prende la parola ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, per comunicare il parere sul testo all'esame.

Riferisce che la Commissione ha espresso un parere favorevole con alcune osservazioni.

In primo luogo, si sottolinea l'esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all'interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), si rileva l'opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.

In merito all'articolo 4, si osserva che il mandato della commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduto a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della commissione sono costituiti sia dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si ritiene opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame. Si auspica, infine, che la suddetta commissione realizzi il suo mandato anche attraverso la definizione di parametri certi per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

Il relatore COCIANCICH (PD) presenta gli emendamenti 1.102 e 6.0.100, pubblicati in allegato.

Riguardo all'emendamento 1.102, rileva che esso recepisce sostanzialmente il contenuto dell'emendamento 1.48 della senatrice De Petris, ritirato nella seduta di ieri, proprio in vista di una soluzione sulla quale potesse maturare il più ampio consenso.

Il sottosegretario GIACOMELLI sottolinea che l'emendamento 6.0.100 consolida – a livello normativo – le modalità di svolgimento della procedura di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, esplicitando alcuni indirizzi già emersi nel dibattito politico e istituzionale, in occasione dell'esame della riforma della *governance* della RAI.

In particolare, si era già convenuto che la durata della concessione fosse decennale anziché ventennale e che lo schema di decreto sull'affidamento in concessione e i risultati della consultazione pubblica fossero poi sottoposti alla valutazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Da quel momento, inizieranno a decorrere i termini per la stipula del contratto nazionale di ser-

vizio, nel quale saranno indicati nel dettaglio gli obblighi a carico del concessionario pubblico.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*) ritiene necessario un approfondimento su tale proposta di modifica, per comprendere se vi siano implicazioni, per esempio, sotto il profilo delle risorse necessarie, oppure riguardo alla possibilità – valutata con la legge n. 112 del 2004 – di immissione sul mercato di comparti dell'azienda RAI.

Il sottosegretario GIACOMELLI ribadisce che la norma non affronta questioni di merito, quali il tema delle risorse o quello della privatizzazione della RAI, né individua gli obblighi del concessionario pubblico, che saranno fissati invece attraverso il contratto di servizio. Essa è volta unicamente a stabilire in modo certo la procedura di affidamento del servizio pubblico, limitando a dieci anni la durata della concessione.

Resta impregiudicata la possibilità del Parlamento non solo di pronunciarsi sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sull'affidamento in concessione e sull'annesso schema di convenzione, ma anche di formulare linee generali sul servizio pubblico radiotelevisivo, attraverso gli opportuni strumenti di indirizzo.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) rileva la mancanza di organicità degli interventi sul servizio pubblico radiotelevisivo, che risultano estremamente frammentari. Infatti, l'emendamento 6.0.100 incide in modo significativo sulla legge n. 220 del 2015 che, da un lato, è ancora inapplicata con riferimento alla nomina del consiglio di amministrazione e del direttore generale e, dall'altro, delega al Governo solo il riordino e la semplificazione dell'assetto normativo vigente in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Tuttavia, vi è effettivamente la necessità di rinnovare la convenzione tra la RAI e lo Stato, che è già in regime di proroga, essendo la scadenza prevista per il 6 maggio scorso. A tale proposito, il Governo ha correttamente avviato la consultazione pubblica, promossa anche dalla RAI, ed è quindi ancora in corso una riflessione sullo schema di convenzione. Su questo argomento, è auspicabile che anche il Parlamento, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, avvii un ampio dibattito per formulare indirizzi al Governo.

In ogni caso, ritiene condivisibile la limitazione a dieci anni della durata della concessione, anche per tenere conto delle innovazioni tecnologiche. Tuttavia, l'emendamento 6.0.100 prevede altresì la conferma della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo in esclusiva alla RAI, senza bandi di gara. D'altro canto, questa sembrerebbe l'unica soluzione accettabile, anche in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche degli altri operatori del settore, senza dimenticare che la RAI ha una attitudine precipua a svolgere il servizio pubblico, anche per il suo assetto proprietario.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che il superamento dell'opzione del bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio pubblico – ipotizzato in passato – è già previsto dalla legge n. 220 del 2015. Pertanto, l'unico elemento innovativo introdotto con l'emendamento 6.0.100 è quello sulla durata della concessione.

Con riferimento alla segnalazione del senatore Gasparri sulla necessità di garantire la piena capacità rappresentativa del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, dichiara la disponibilità del Governo a riesaminare le proposte di modifica presentate a tale riguardo.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che la modifica proposta dal relatore abbia anche implicazioni di carattere sostanziale, ad esempio con riferimento al piano industriale e agli investimenti. Pertanto, sarà necessario un ampio dibattito per approfondire tale argomento.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno che, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si pronunci anche la Commissione lavori pubblici. Comunque, in vista della prevista riassegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz, sarebbe preferibile un coinvolgimento di tutto il servizio radiotelevisivo, pubblico e privato.

Il sottosegretario GIACOMELLI precisa che la Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi potrà pronunciarsi su tutte le fasi della procedura di affidamento in concessione, come anche sulla convenzione e sul contratto di servizio. Tuttavia, l'emendamento 6.0.100 non affronta questioni specifiche come quella dell'assegnazione della banda di frequenza dei 700 MHz.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 di lunedì 25 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino e definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei Conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte (n. 313)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

La relatrice LO MORO (*PD*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, che reca il riordino e la definizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi

la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.

Esso è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Il provvedimento si compone di un articolato (articoli 1 e 2, che approvano le disposizioni contenute negli allegati e ne prevedono l'entrata in vigore trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) e di tre allegati: l'allegato 1, che contiene il codice della giustizia contabile; l'allegato 2, che reca le norme di attuazione del codice; l'allegato 3, che contiene le norme transitorie e le abrogazioni.

Nel dettaglio, il codice della giustizia contabile risulta strutturato in 8 Parti.

La Parte I reca le disposizioni generali, strutturate in quattro Titoli.

Il Titolo I ha per oggetto i principi generali (Capo I) e gli organi della giurisdizione (Capo II). La giurisdizione contabile della Corte dei conti si esercita nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario, in materia di contabilità pubblica, in materia pensionistica e in quelli aventi per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie, nonché negli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.

Sono quindi richiamati i principi di effettività della tutela assicurata dalla giurisdizione contabile, di concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, nonché quello del giusto processo previsto dall'articolo 111 della Costituzione.

Si prescrivono obblighi di motivazione per ogni provvedimento decisivo del giudice e per ogni atto del pubblico ministero, di redazione chiara e sintetica degli atti, nonché di digitalizzazione dei medesimi e di informatizzazione delle attività.

La disciplina degli organi della giurisdizione contabile è materia ordinamentale, pertanto sottratta alla potestà legislativa delegata. Di fatto sono riportate le disposizioni vigenti le quali prevedono che la giurisdizione contabile sia esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale e dalle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.

Il Capo III del Titolo I, intitolato «Giurisdizione», contiene previsioni calibrate sulle corrispondenti disposizioni processualcivilistiche, mentre il Capo IV ha per oggetto la competenza territoriale e funzionale. In particolare, per quanto riguarda la competenza territoriale, si segnala che, qualora sia parte del giudizio contabile un magistrato della Corte dei conti, la competenza è comunque attribuita a sezione giurisdizionale territorialmente diversa da quella in cui il magistrato eserciti le proprie funzioni. La tabella A, allegata allo schema, esplicita tali spostamenti di competenza territoriale. In tema di competenza funzionale, sono devoluti alla sezione giurisdizionale del Lazio i giudizi di responsabilità ove il fatto dannoso si sia verificato all'estero e i giudizi pensionistici relativi ai cittadini italiani residenti all'estero. Restano ferme le disposizioni sulla competenza

territoriale delle sezioni giurisdizionali delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il Capo V ha per oggetto l'astensione e ricusazione del giudice. Entrambe sono disciplinate facendo rinvio alle cause e alle modalità previste dal codice di procedura civile.

Il Capo VI concerne gli ausiliari del giudice, ossia il consulente tecnico, il commissario *ad acta* e il custode.

Il Titolo II è dedicato alle parti e ai difensori. In particolare, si ribadisce che nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti il patrocinio di un avvocato è obbligatorio e si richiede l'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori per gli avvocati che assistono le parti nei giudizi presso le sezioni di appello e le sezioni riunite.

Il Titolo III disciplina gli atti del processo, riproducendo quasi integralmente il contenuto degli articoli da 121 a 126 del codice di procedura civile.

Il Titolo IV tratta dei provvedimenti del giudice contabile, mutuando prevalentemente questa disciplina dal codice di procedura civile.

La Parte II disciplina i giudizi di responsabilità.

Il Titolo I, rubricato «Fase preprocessuale», è articolato in quattro Capi, il primo dei quali è dedicato alla denuncia di danno. È disciplinato l'obbligo di denuncia del danno erariale, in aderenza alle previsioni di delega che prevedono di unificare le relative disposizioni in materia con quelle di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche per favorire l'adozione di misure cautelari.

Il Capo II concerne l'attività del pubblico ministero presso la Corte dei conti, non prevedendo nuovi poteri istruttori rispetto a quanto già stabilito dalla normativa vigente. Nel definire l'ambito dell'attività del pubblico ministero, si introduce come novità la possibilità di accertare fatti e circostanze favorevoli al presunto responsabile del danno. Ha un carattere di novità anche la previsione della riservatezza delle attività istruttorie fino alla notificazione dell'invito a dedurre al presunto responsabile del danno erariale. Inoltre, relativamente alle audizioni di persona informata, si introduce la previsione della nullità dell'audizione svolta senza l'assistenza del difensore di fiducia, nonché della sanzione pecuniaria irrogata dal pubblico ministero a coloro che, senza giustificato motivo, non si presentano all'audizione.

Il Capo III concerne la disciplina sulla conclusione della fase istruttoria. Nello specifico, sono disciplinati gli atti interruttivi della prescrizione, il cosiddetto «invito a fornire deduzioni», l'istanza di proroga, l'archiviazione nonché l'eventuale riapertura del fascicolo istruttorio.

Il Capo IV è inerente alle attività difensive costituite dalle attività preprocessuali di parte. In particolare, è stabilito il diritto del presunto responsabile ad accedere al fascicolo istruttorio depositato e a visionare ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti. Questi può, inoltre, accedere a tutti i documenti detenuti da pubbliche amministrazioni che ritenga rilevanti per la difesa; i termini di accesso agli atti sono, in tal caso, ridotti della metà, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 241 del 1990.

Il Titolo II disciplina le azioni a tutela del credito erariale. Si stabilisce che spetta al pubblico ministero esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal codice di procedura civile e sono espressamente richiamati i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale disciplinati dal codice civile. Si tratta dell'azione surrogatoria, dell'azione revocatoria e del sequestro conservativo. Le novità di rilievo apportate dal codice consistono nella disciplina sulla reclamabilità dei provvedimenti cautelari e nella previsione di una cauzione o fideiussione bancaria in luogo del sequestro.

Il Titolo III disciplina il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario, mentre il Titolo IV riguarda i giudizi presso le sezioni riunite, con particolare riferimento alle questioni di massima, al regolamento di competenza e ai giudizi in unico grado.

Il Titolo V concerne i riti speciali: il rito abbreviato, il rito monitorio e il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria.

La Parte III disciplina il giudizio sui conti. Le norme introducono, quali elementi di novità, l'anagrafe degli agenti contabili, la trasmissione per via telematica dei conti giudiziali, una più dettagliata disciplina del cosiddetto giudizio per la resa del conto e la previsione di un decreto del presidente della sezione che all'inizio di ciascun anno fissa le priorità cui i magistrati relatori, nella pianificazione dell'esame dei conti, dovranno attenersi.

La Parte IV riguarda i giudizi pensionistici. Le varie fasi del processo sono ulteriormente razionalizzate e semplificate, a partire dalla domanda di ricorso, per proseguire con il procedimento cautelare, la trattazione della causa, la disciplina della decisione e le disposizioni relative all'appello.

La Parte V reca la disciplina degli altri giudizi a istanza di parte. Tali giudizi riguardano il contenzioso contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborsi di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili di altre imposte erariali; contro i provvedimenti per ritenute cautelari su stipendi o altri emolumenti a personale statale; sui ricorsi per interpretazione del titolo giudiziale; su altri giudizi a istanza di parte, previsti dalla legge, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

La Parte VI ha ad oggetto le impugnazioni, mentre la Parte VII è dedicata all'interpretazione del titolo giudiziale e alla fase esecutiva.

Infine, la Parte VIII prevede, attraverso la clausola di invarianza finanziaria, che le amministrazioni competenti provvedano all'attuazione del codice nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2016, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 316)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

La presidente FINOCCHIARO (*PD*), facente le funzioni di relatrice in sostituzione del relatore Gotor, illustra lo schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto per l'anno 2016 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, per il sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero dell'interno, è di 1.761.646 euro.

Ricorda, quindi, che le associazioni destinatarie dei contributi sono l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti. Queste riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.374.083 euro, 211.397 euro e 176.164 euro, in ragione del numero degli iscritti, secondo il criterio già applicato negli anni precedenti.

Propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 15,05.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2271**

Art. 1.

1.102

COCIANCICH, *relatore*

Al comma 4, sostituire il quarto periodo con il seguente:

«Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato».

Conseguentemente, al primo periodo, sopprimere le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato».

Art. 6.**6.0.100**COCIANCICH, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

1-*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione, sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 1-*bis*, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e quindi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

1-*quater*. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

1-*quinqüies*. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione annesso al decreto di cui al comma 1-*ter*, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale"».

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria**319^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Federica Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

- (382) BARANI. – *Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*
- (384) BARANI. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*
- (385) BARANI. – *Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*
- (386) BARANI. – *Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*
- (387) BARANI. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*
- (389) BARANI. – *Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*
- (468) MARINELLO ed altri. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*
- (581) COMPAGNA. – *Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*
- (597) CARDIELLO ed altri. – *Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*
- (609) CARDIELLO ed altri. – *Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*
- (614) CARDIELLO ed altri. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*
- (700) BARANI. – *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*
- (708) CASSON ed altri. – *Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*
- (709) DE CRISTOFARO ed altri. – *Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*
- (1008) LO GIUDICE ed altri. – *Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*
- (1113) CASSON ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

- (1456) LUMIA ed altri. – *Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*
- (1587) LO GIUDICE ed altri. – *Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) GIARRUSSO ed altri. – *Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) GIARRUSSO ed altri. – *Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) Nadia GINETTI ed altri. – *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) CAMPANELLA ed altri. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – *Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) BARANI. – *Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) Maria MUSSINI ed altri. – *Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) CAPPELLETTI. – *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- (2295) Nadia GINETTI. – *Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, e si prosegue nell'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 22 giugno scorso, riferiti al testo unificato adottato come testo base nella precedente seduta del 4 maggio.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) interviene in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 7.3 e 7.4, sottolineando criticamente come la maggioranza stia procedendo ad affrontare il tema della modifica della disciplina della prescrizione senza che sia possibile ricostruire il disegno complessivo che la stessa intende attuare.

Anche il senatore FALANGA (*AL-A*) interviene in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti 7.3 e 7.4, evidenziando come le modifiche alla disciplina della prescrizione – che la maggioranza intende proporre in sede di esame dei disegni di legge in titolo – comportino il rischio concreto di rivelarsi del tutto controproducenti e contraddittorie rispetto alle finalità dichiarate.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 7.3, di contenuto identico all'emendamento 7.4.

È successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 7.5. limitatamente alla parte proponibile.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 7.1000/1, sottolinea che le disfunzioni della giustizia non possono essere poste a carico dei cittadini e che, inoltre, la scelta di intervenire sulla disciplina della prescrizione con specifico riferimento al tema dei reati contro la pubblica amministrazione, ancor prima di non essere condivisibile nel merito, appare incomprendibile sul piano del metodo, considerato che negli ultimi quattro anni si sono succeduti due interventi legislativi che hanno significativamente aumentato i limiti edittali di pena previsti per i reati contro la pubblica amministrazione e ciò ha, ovviamente, determinato un correlativo aumento dei termini di prescrizione. Non si capisce sulla base di quali elementi si ritenga necessario un terzo intervento in quest'ambito, senza che, tra l'altro, ci siano dati statistici disponibili che consentano una valutazione degli effetti delle riforme più recenti.

Il senatore FALANGA (*AL-A*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/1, sottolineando in particolare come non appaiano comprensibili le ragioni che hanno indotto la Camera ad effettuare un intervento sui reati contro la pubblica amministrazione che determina un allungamento dei termini di prescrizione sono per alcuni di essi.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) interviene anch'egli in sede di dichiarazione di voto sul subemendamento 7.1000/1, ribadendo la propria contrarietà alla scelta del Governo e della maggioranza di intervenire sulla disciplina della prescrizione in una prospettiva che appare, di fatto, incompatibile con fondamentali principi di civiltà giuridica, quali in primo luogo il principio della ragionevole durata del processo.

Da un punto di vista politico, il senatore Giovanardi sottolinea poi come sia inspiegabile il mutamento di posizione del Nuovo Centro Destra, che si era dichiarato contrario a questo intervento alla Camera dei deputati e che invece ora converge con la maggioranza nel portare avanti lo stesso. Al riguardo, su un piano diverso, rileva altresì come in queste ultime ore siano emersi indizi che fanno ritenere che, in Senato, abbiano avuto luogo vere e proprie «vicende concussive», volte ad assicurare la coesione della maggioranza in relazione a determinate circostanze.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene del tutto infondate le affermazioni del senatore Giovanardi ed inaccettabile il ricorso ad allusioni volte a mettere in dubbio l'onestà e la correttezza dei senatori che partecipano ai lavori della Commissione.

Il presidente D'ASCOLA invita il senatore Giovanardi ad attenersi, nell'uso delle espressioni linguistiche, ai limiti imposti dal Regolamento.

Interviene il ministro ORLANDO il quale, in replica a quanto rilevato dal senatore Falanga, sottolinea come la scelta della Camera di prevedere una particolare disciplina della prescrizione in ordine ad alcuni reati contro la pubblica amministrazione, e non a tutti, è stata motivata con l'esigenza di prevedere un allungamento dei termini relativi con riferimenti a quei reati contro la pubblica amministrazione che, fondandosi su accordo corruttivo, più facilmente possono venire a conoscenza dell'autorità giudiziaria a distanza di tempo rispetto al momento della loro commissione. Evidenzia in proposito come i dati statistici sembrano confermare tale conclusione, in quanto l'incidenza della prescrizione risulta minima nei confronti di un reato come la concussione e, invece, più significativa nelle ipotesi di corruzione di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter del codice penale.

Per quanto riguarda le considerazioni svolte dal senatore Giovanardi fa presente che il Nuovo Centro Destra, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aveva manifestato la propria contrarietà alla soluzione che è stata varata dall'altro ramo del Parlamento e che però, già in quella sede, tale parte politica aveva manifestato la sua disponibilità a convergere su soluzioni diverse, quali in particolare quella ora prospettata dal correlatore Cucca con la riformulazione proposta per l'emendamento 7.11 nella seduta di ieri.

Posto ai voti il subemendamento 7.1000/1 è respinto, mentre il subemendamento 7.1000/2 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti i subemendamenti 7.1000/3, 7.1000/4 e 7.1000/5.

Il correlatore CUCCA (PD) e il rappresentante del GOVERNO, modificando il parere precedentemente espresso, esprimono parere favorevole sul subemendamento 7.1000/6.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nell'annunciare il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/6, ritiene però di dovere di criticare la Presidenza per aver ritenuto proponibile il comma 2 dell'emendamento 7.1000. Ritiene, infatti, che la previsione per cui la prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado sia palesemente incostituzionale, in quanto di evidente incompatibilità con il principio della ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) non condivide le considerazioni testé svolte dal senatore Caliendo. Ritiene invece che prevedere che la prescrizione cessi di operare, dopo che la fondatezza dell'ipotesi accusatoria è stata verificata positivamente in giudizio in primo grado, sia una scelta senz'altro ragionevole e coerente dal punto di vista sistematico, an-

che in considerazione del fatto che evidentemente una simile innovazione normativa eviterebbe l'uso strumentale della prescrizione e favorirebbe il ricorso ai riti alternativi.

Dopo che il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ha annunciato il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/6, il correlatore CASSON (*PD*) annuncia invece il voto contrario, difendendo l'impostazione sottesa al già richiamato comma 2 dell'emendamento 7.1000 e rinviando alle considerazioni da lui svolte nella seduta dello scorso 5 luglio.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ritiene che la soluzione proposta dal comma 2 dell'emendamento 7.1000 sarebbe effettivamente idonea ad evitare gli abusi che oggi si verificano sul piano processuale e che sono volti all'utilizzo strumentale della prescrizione.

Il senatore LUMIA (*PD*) annuncia il voto favorevole sul subemendamento 7.1000/6 e sottolinea come Governo e maggioranza si stiano muovendo in una direzione volta a contemperare l'esigenza di evitare gli abusi strumentali della prescrizione – che continuano a verificarsi attualmente e che sono incompatibili con un efficiente funzionamento della macchina giudiziaria – con l'esigenza di garantire comunque un'adeguata tutela al principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Il ministro ORLANDO sottolinea come l'intervento sulla prescrizione contenuto negli articoli 7 e seguenti del testo in esame costituisca soltanto una delle misure che il testo medesimo propone, nel suo insieme, al fine di contribuire ad una reale maggiore efficienza della macchina processuale e dell'amministrazione della giustizia in Italia.

È innegabile che le modifiche specificamente attinenti alla disciplina della prescrizione avranno effetto soprattutto con riferimento alle fasi processuali e non con riferimento alla fase delle indagini preliminari, nella quale si verifica il maggior numero della prescrizioni. Al riguardo va peraltro sottolineato che, laddove la pretesa punitiva si è consolidata essendo già intervenuta almeno una sentenza di condanna, è particolarmente irragionevole che tale pretesa possa poi risultare frustrata per effetto del decorso della prescrizione. Per quanto concerne invece la fase delle indagini preliminari l'incidenza della prescrizione deve essere valutata, in una prospettiva di diritto comparato, tenendo conto che l'Italia è praticamente l'unico Paese a prevedere l'obbligatorietà dell'azione penale e che, ovviamente, l'incidenza della prescrizione in un simile contesto è diversa dall'incidenza della prescrizione in un contesto in cui l'azione penale è facoltativa. In una prospettiva storica deve poi tenersi conto del fatto che l'incidenza della prescrizione è venuta ad aumentare dopo che, per effetto delle modifiche apportate all'articolo 79 della Costituzione, è venuta meno la possibilità di avvalersi dello strumento dell'amnistia, che, come è noto, in precedenza veniva invece utilizzato periodicamente e riduceva in modo sostanziale l'incidenza della prescrizione.

In tale contesto – e fermo restando che il Governo ritiene ovviamente irrinunciabile il principio dell'indipendenza dell'ufficio del pubblico ministero – le soluzioni proposte dal Governo e dalla maggioranza rappresentano un adeguato punto di equilibrio e possono effettivamente contribuire ad un significativo miglioramento dell'efficienza del sistema giustizia.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza dei proponenti i subemendamenti 7.1000/7 e 7.1000/8, il subemendamento 7.1000/6 viene posto ai voti e approvato, risultando conseguentemente preclusi tutti i successivi subemendamenti riferiti all'emendamento 7.1000.

Dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha annunciato il voto favorevole viene poi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.1000 come emendato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) aggiunge quindi la propria firma a tutti gli emendamenti aventi come primo firmatario il senatore Cappelletti relativi agli articoli 7, 8 e 9.

Sono successivamente posti ai voti e respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, 7.23, limitatamente alla parte proponibile, e 7.24.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 7.25, 7.26 e 7.27, sono separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.28, 7.9 e 7.10.

Dopo che il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), recependo la riformulazione prospettata dal correlatore Cucca nella seduta di ieri, ha modificato l'emendamento 7.11 nell'emendamento 7.11 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva come si sia in presenza di un nuovo emendamento e contesta che dalla Presidenza non sia stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Annuncia comunque il voto contrario sull'emendamento 7.11 (testo 2), ribadendo ancora una volta come non vi sia alcuna necessità di nuovi interventi sulla disciplina della prescrizione con riferimento specifico ai reati contro la pubblica amministrazione, che tale intervento non è sostenuto da alcuna evidenza fattuale che consenta di ritenere inadeguati o insufficienti gli interventi legislativi adottati negli ultimi quattro anni e che anzi, come risulta dai dati trasmessi alla Commissione dal Governo, l'incidenza percentuale della prescrizione è diminuita dal 2005 al 2014, in modo significativo, successivamente all'entrata in vigore della cosiddetta legge ex Cirelli.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, non condivide le considerazioni del senatore Caliendo, laddove le stesse si risolvono in una sostanziale minimalizzazione della por-

tata del problema della prescrizione, la cui rilevanza è invece decisiva e innegabile.

Posto ai voti l'emendamento 7.11 (testo 2) è approvato, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16.

Sono quindi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 7.17, 7.18, 7.19 e 7.20.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 7.21, riservandosi di ripresentarlo in vista dell'esame in Assemblea, dopo che il senatore Lumia LUMIA (*PD*) ha dichiarato la disponibilità ad un ulteriore approfondimento sulla proposta contenuta nel predetto emendamento.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per l'assenza della proponente gli emendamenti 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4, con riferimento agli emendamenti all'articolo 8, il correlatore CUCCA (*PD*) ritira l'emendamento 8.1000, che viene fatto proprio dal senatore BUCCARELLA (*M5S*).

Il correlatore CUCCA (*PD*) e il ministro ORLANDO esprimono poi parere contrario su tutti gli emendamenti relativi all'articolo 8.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 8.1, di contenuto identico all'emendamento 8.2.

Dopo che è stato dichiarato decaduto il subemendamento 8.1000/3, per l'assenza del proponente, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 8.1000, dopo che il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ha annunciato su di esso il voto favorevole.

Sono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.3 e 8.4, dopo che su quest'ultimo ha annunciato il voto favorevole il senatore BUCCARELLA.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) annuncia il voto contrario sull'emendamento 8.5 e sottolinea l'improponibilità dal punto di vista sistematico di far decorrere la prescrizione dal momento dell'acquisizione della notizia di reato, invece che dal momento della commissione del reato.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 8.5.

Sono quindi dichiarati decaduti, stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 8.6, 8.19, 8.7, 8.20 e 8.8. Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15 e 8.16, mentre l'emendamento 8.17 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 9 il correlatore CUCCA (*PD*) ritira l'emendamento 9.1000 – risultando conseguentemente decaduto il subemendamento 9.1000/1 – ed esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 9.7, 9.12 e 9.48. Prospetta inoltre possibili riformulazioni degli emendamenti 9.30 e 9.40.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*), accogliendo le riformulazioni proposte dal correlatore Cucca, modifica gli emendamenti 9.30 e 9.40 negli emendamenti 9.30 (testo 2) e 9.40 (testo 2), pubblicati in allegato al resoconto.

Il correlatore CUCCA (*PD*) esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 9.30 (testo 2) e 9.40 (testo 2) e parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il ministro ORLANDO esprime parere conforme.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene che le nuove formulazioni proposte per gli emendamenti 9.30 e 9.40 rappresentino, in realtà, dei nuovi emendamenti e che dovrebbero essere, pertanto, dichiarate inammissibili in questa fase procedurale. In ogni caso, dal punto di vista del merito, risulta evidente come la Commissione non sia nelle condizioni – sia per la ridotta presenza di senatori in questo momento sia per la ristrettezza dei tempi in esame – di valutare adeguatamente le implicazioni delle nuove formulazioni in questione.

Il presidente D'ASCOLA replica al senatore Buccarella, rilevando che gli emendamenti 9.30 (testo 2) e 9.40 (testo 2) non possono essere considerati come nuovi emendamenti. Essi si limitano, infatti, a riformulare rispettivamente il numero 1) e il numero 2) del primo capoverso della lettera b) dell'articolo 9 in esame, tenendo conto di spunti e di indicazioni presenti negli emendamenti presentati e non apportando sostanzialmente nessun elemento innovativo, ma prefiggendosi unicamente di riordinare la materia in modo più lineare e trasparente.

Dopo che sono stati dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti gli emendamenti 9.1 e 9.2, il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) ritira l'emendamento 9.3.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 9.4 e 9.5. mentre gli emendamenti 9.6 e 9.8 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 9.7.

Dopo che il senatore LUMIA (*PD*) ha ritirato l'emendamento 9.9, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.10 e 9.11.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per l'assenza della proponente l'emendamento 9.48, posto ai voti è approvato l'emendamento 9.12, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.13, 9.14, 9.15, 9.16, 9.17 e 9.18.

Sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.19, 9.20 e 9.21, mentre sono dichiarati decaduti stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.27 e 9.28 (testo 2).

Dopo che è stato posto ai voti e respinto l'emendamento 9.26, viene posti ai voti e approvato l'emendamento 9.30 (testo 2), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.29, 9.49, 9.50, 9.51, 9.31, 9.32, 9.33, 9.34, 9.35, 9.36, 9.37 e 9.38.

È quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 9.40 (testo 2), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.39, 9.41, 9.42, 9.43 e 9.44.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 9.45, mentre l'emendamento 9.46 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

In ordine all'emendamento 9.47, anche a parziale rettifica del parere precedentemente espresso, il correlatore CUCCA (*PD*) prospetta una possibile riformulazione.

Il senatore ALBERTINI (*AP (NCD-UDC)*) accoglie la riformulazione proposta dal correlatore Cucca e modifica l'emendamento 9.47 nell'emendamento 9.47 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) giudica palesemente inammissibile l'emendamento 9.47 (testo 2). È di tutta evidenza come non si tratti di una riformulazione, ma bensì di un nuovo emendamento, che apporta al secondo capoverso della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 una modifica che non ha nulla a che a vedere con la proposta dell'originario emendamento 9.47. Non può non sottolineare come, a nome della sua parte politica, abbia già contestato l'ammissibilità dei due emendamenti appena votati 9.30 (testo 2) e 9.40 (testo 2). A fronte di una nuova riformulazione che con una palese forzatura procedurale rappresenta l'introduzione di un nuovo emendamento – rispetto al quale, inoltre, risulta assolutamente impossibile un esame degli eventuali aspetti problematici sottesi allo stesso ove si dovesse immediatamente procedere al voto – il Gruppo del Movimento Cinque Stelle non può continuare a partecipare ai lavori della Commissione.

Il correlatore CUCCA (*PD*) sottolinea come l'emendamento 9.47 (testo 2) abbia una funzione di coordinamento e nasca dall'esigenza di chiarire la portata del citato del secondo capoverso della lettera b) in correla-

zione con la riformulazione apportata al numero 1) del primo capoverso della medesima lettera b), con specifico riferimento alla disciplina delle ipotesi di cui l'annullamento disposto dal giudice di appello o dalla Cassazione determina una regressione in primo grado del procedimento.

Il presidente D'ASCOLA giudica senz'altro condivisibili, nel merito, le considerazioni testé svolte dal correlatore Cucca, ma osserva che – ove il gruppo del Movimento Cinque Stelle abbandonasse l'Aula della Commissione – la maggioranza si troverebbe a proseguire l'esame in assenza di rappresentanti dell'opposizione. Nelle presenti condizioni un simile esito, ad avviso della Presidenza, non sarebbe giustificabile e decide pertanto di togliere la seduta. L'esame riprenderà nella prossima settimana, a partire dalla prima seduta utile, con la votazione dell'emendamento 9.47 (testo 2), risultando così comunque assicurato il tempo per un adeguato approfondimento delle eventuali implicazioni problematiche allo stesso sottese.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 17,35.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLACOMMISSIONE PER I DISEGNI DI
LEGGE NN. 2067, 2032, 1844, 176, 209, 286, 299, 381,
382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700,
1008, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1905, 1921,
2295, 709, 708, 1113, 1693, 1713, 1824, 2103**

Art. 7.

7.11 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nel secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: "della metà", sono inserite le seguenti: "per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonché"».

Art. 9.

9.30 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), al primo capoverso sostituire il numero 1 con il seguente:

«1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi;».

9.40 (testo2)

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), al primo capoverso sostituire il numero 2, con il seguente:

«2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi».

9.47 (testo 2)

ALBERTINI, BIANCONI

Al comma 1, lettera b), secondo capoverso, in fine, dopo le parole: «della responsabilità», aggiungere le seguenti: «o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria**611^a Seduta**

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2067) Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, approvato dalla Camera dei deputati

(176) SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione

(209) TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena

(286) MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena

(299) COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario

(381) BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti

(382) BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica*

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

(1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

- (1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*
- (1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*
- (1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*
- (1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*
- (1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*
- (1693) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*
- (1713) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*
- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) *CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- (2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
- (Parere alla 2^a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando che il disegno di legge originario, di iniziativa governativa e munito di relazione tecnica, è stato approvato dalla Camera dei Deputati.

Per quanto di competenza, sul testo, osserva che esso è provvisto di una generale clausola di invarianza, inserita all'articolo 40.

Occorre, a suo avviso, confermare che l'articolo 37, comma 1, lettera *d*), nel disporre nuove e apparentemente piuttosto complesse attività, sia compatibile con la citata clausola di invarianza. Non ritiene vi siano ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

Per quanto riguarda gli emendamenti, rileva che comportano maggiori oneri le proposte 13.29 e 14.6. Occorre, poi, valutare l'emendamento 16.0.1000, che interviene con diverse modifiche all'attuale sistema delle notificazioni. Si deve, inoltre, valutare la proposta 30.0.1 per verificare l'assenza di effetti in termini di aumento del contenzioso pendente e, quindi, di aggravio per le strutture giudiziarie. Conclude ritenendo non vi siano ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO conferma che le attività previste dall'articolo 37, pur presentando un certo grado di complessità, possono essere svolte con le dotazioni previste dalla legislazione vigente per l'amministrazione della giustizia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede chiarimenti circa l'esatto contenuto delle prescrizioni di cui all'articolo 37.

Il rappresentante del GOVERNO rammenta che si tratta di attività di analisi della personalità e della condotta dei soggetti sottoposti a procedimento penale al fine di valutare l'adozione di misure alternative. Prende, poi, la parola sugli emendamenti, precisando che conviene con la presenza di maggiori oneri in relazione alle proposte 13.29 e 14.6, mentre appaiono finanziariamente neutri gli altri emendamenti citati dal relatore.

Il RELATORE, preso atto dei chiarimenti resi dal Governo, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le attività di cui all'articolo 37, comma 1, lettera *d*), possano essere svolte con le risorse umane e materiali previste a legislazione vigente.

Sugli emendamenti 13.29 e 14.6 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.«.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(Parere alla 9^a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANTINI (*PD*) ricorda che erano rimasti sospesi i pareri sulle proposte 1.0.100 e 7.0.7 e 1.0.100 in attesa delle rispettive relazioni tecniche.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 1.0.100. Quanto, invece, alla proposta 7.0.7, informa che agli uffici del proprio Dicastero è stata trasmessa una bozza di relazione tecnica, quale allo stato presenta ancora criticità tali da rendere difficile la positiva verifica. In questo momento, quindi, non è possibile esprimere un parere favorevole.

Il presidente TONINI propone dunque di esprimere un parere contrario sull'emendamento 7.0.7 per assenza di relazione tecnica, salva la possibilità di una diversa determinazione se tale asseverazione perverrà durante la fase di esame del provvedimento in Assemblea.

Il RELATORE propone in conclusione l'espressione di un parere così articolato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.7.

Il parere è non ostativo sulla proposta 1.0.100.«.

La proposta di parere messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2382) TONINI ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(2451) Deputato BOCCIA ed altri. – Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO prosegue nell'espressione del parere sugli emendamenti dichiarandosi contrario alle proposte 6.1 e 6.2, così come alla successiva 6.0.1, della quale esclude la pertinenza con la materia oggetto di riforma. Quanto alla proposta 10.1, ritiene che essa vada in una direzione auspicabile e si dichiara disposto ad accettare un eventuale ordine del giorno in proposito. Dichiarando l'interesse del Governo, pur ribadendo l'impossibilità di accogliere emendamenti nella presente fase, anche per il tema della proposta 12.1. quanto all'emendamento 14.1 invita ad un ritiro, stante l'ampia convergenza registratasi alla Camera dei deputati sul testo poi approvato, accordo che ha visto coinvolto anche il Gruppo dell'attuale proponente. Sugli emendamenti 15.0.1 e 15.0.2 esprime, anche in questo caso, l'interesse del Governo, che però si è trovato di fronte ad un diffuso scetticismo durante la prima lettura del provvedimento. Passando all'espressione del parere sugli ordini del giorno, dichiara la disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2451/1/5 purché sia riformulato sopprimendo il quarto capoverso e il penultimo, ritenendo invece l'impegno richiesto all'Esecutivo sostanzialmente accettabile.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di accettare la riformulazione proposta.

Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2451/2/5 e G/2451/3/5, mentre ritiene accoglibile il successivo G/2451/4/5 previa espunzione del terzultimo e penultimo capoverso.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la proposta di riformulazione.

Il rappresentante del GOVERNO conclude dichiarandosi disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2451/5/5.

Si passa alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il relatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

Il senatore URAS (*Misto*) ritira l'emendamento 14.1.

Con separate e successive votazioni sono respinte le proposte 1.1, 1.3 e 1.4.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di ritirare la proposta 1.6, pur precisando che essa mirava a consentire ai parlamentari una più puntuale conoscenza delle disponibilità di bilancio in corso d'anno, evitando la formulazione di proposte legislative imprecise o involontariamente viziate in punto di copertura.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri sono stati ritirati gli emendamenti 1.8 e 1.9.

Posti separatamente ai voti, quindi, sono respinti gli emendamenti 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 6.1, 6.2 e 6.0.1.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo sugli ordini del giorno.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli ordini del giorno G/2451/2/5 e G/2451/3/5, mentre risultano accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2451/1/5 (testo 2) e G/2451/4/5 (testo 2), pubblicati in allegato, nonché l'ordine del giorno G/2451/5/5.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, previa autorizzazione allo svolgimento della relazione in forma orale, e altresì proponendo all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 2382.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11^a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sul subemendamento 1.100/1, per assenza di relazione tecnica. Quanto invece alla proposta 4.0.200 (testo 2) comunica che la relativa relazione tecnica è stata positivamente verificata e la consegna perché i senatori ne prendano visione. È altresì stata verificata positivamente la relazione tecnica sull'emendamento 6.100. A proposito dei relativi subemendamenti evidenzia la presenza di effetti negativi di finanza pubblica rispetto alle proposte 4.0.200 (testo 2)/9 e 4.0.200 (testo 2)/10. Quanto ai subemendamenti riferiti alla proposta 4.0.300 (testo 2) conviene con le segnalazioni di onerosità già effettuate dal relatore, aggiungendo però che, secondo il Governo, anche i subemendamenti 4.0.300 (testo 2)/16 e 4.0.300 (testo 2)/18 comportano maggiori oneri. Passa poi ad esprimere parere sui subemendamenti alla proposta 4.0.400 considerando forieri di maggiori oneri le iniziative 4.0.400/1, 4.0.400/3 e 4.0.400/4, non assentibili per assenza di relazione tecnica i subemendamenti 4.0.400/2, 4.0.400/5, 4.0.400/6 e 4.0.400/7. Esprime un orientamento contrario sui subemendamenti 4.0.400/8 e 4.0.400/9, mentre ritiene che i successivi 4.0.400/10 e 4.0.400/11 consentano lo svolgimento delle nuove attività senza ulteriori stanziamenti e quindi ancorché non privi di effetti finanziari tuttavia non sanzionabili con l'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE considera dunque possibile esprimere un parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Il rappresentante del GOVERNO passa dunque ad illustrare il parere sui subemendamenti alla proposta 6.100, considerando non assentibili le proposte 6.100/2 e 6.100/5 in assenza di relazione tecnica, mentre direttamente onerose le successive 6.100/6 e 6.100/7. Quanto alle proposte subemendative alla modifica 6.0.100 (testo 2) considera imprescindibile la redazione e verifica di relazioni tecniche sui subemendamenti 6.0.100 (testo 2)/1 e 6.0.100 (testo 2)/2, mentre espressamente onerosi i successivi 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Il relatore SANTINI (PD), sentito anche il parere del Governo, propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, pa-

rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.200 (testo 2)/9, 4.0.200 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/1, 4.0.300 (testo 2)/2, 4.0.300 (testo 2)/3, 4.0.300 (testo 2)/4, 4.0.300 (testo 2)/5, 4.0.300 (testo 2)/6, 4.0.300 (testo 2)/7, 4.0.300 (testo 2)/8, 4.0.300 (testo 2)/9, 4.0.300 (testo 2)/10, 4.0.300 (testo 2)/11, 4.0.300 (testo 2)/15, 4.0.300 (testo 2)/16, 4.0.300 (testo 2)/17, 4.0.300 (testo 2)/18, 4.0.300 (testo 2)/19, 4.0.300 (testo 2)/20, 4.0.400/1, 4.0.400/2, 4.0.400/3, 4.0.400/4, 4.0.400/5, 4.0.400/6, 4.0.400/7, 4.0.400/8, 4.0.400/9, 6.100/7, 6.0.100 (testo 2)/2, 1.100/1, 6.100/2, 6.100/5, 6.100/6, 6.0.100 (testo 2)/1, 6.0.100 (testo 2)/3 e 6.0.100 (testo 2)/5.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 4.0.400/10 e 4.0.400/11.

Esprime, altresì, parere non ostativo sulle proposte 6.100, 4.0.200 (testo 2) e sui restanti subemendamenti alle proposte 1.100, 4.0.200 (testo 2), 4.0.300 (testo 2), 4.0.400, 6.100 e 6.0.100 (testo 2).

Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti a partire dall'articolo 12 nonché su tutti quelli trasmessi successivamente al 7 luglio 2016. Il parere è altresì sospeso sulle proposte 9.1, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 e 11.14».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore URAS (*Misto*) chiede di invitare il Governo a riferire circa gli impatti dei recenti fatti internazionali sulle grandezze di finanza pubblica, stanti le diverse notizie diffuse dai mezzi di comunicazione su possibili riflessi di rilievo.

Il PRESIDENTE assicura che approfondirà i possibili esiti della richiesta, eventualmente anche in forma coordinata con l'omologa Commissione della Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 9,25.

ORDINI DEL GIORNO RIFORMULATI N. 2451**G/2451/1/5 (testo 2)**

COMAROLI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premessi che:

la presente proposta di legge introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 *ex* articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il riferimento al principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabilite nuove tributi e nuove spese;

la legge 243 del 2012 attua infatti le disposizioni del novellato articolo 81 che non soltanto introduce il principio del pareggio di bilancio, ma anche l'obbligo di copertura finanziaria per ogni legge che introduca nell'ordinamento nuove spese o maggiori oneri, in base ad una *ratio* che vuole perseguire, da un lato, un maggiore efficientamento della gestione dei soldi pubblici e, dall'altro, un aumento di risparmio della spesa pubblica, con la conseguente diminuzione del debito e del deficit pubblici;

al fine di addivenire alla migliore gestione finanziaria possibile, il superamento del patto di stabilità andrebbe accompagnato ad una serie di altri provvedimenti in merito ad una più razionale riduzione e ad un mirato contenimento della spesa pubblica generale, recuperando gli sprechi per indirizzare così le risorse reperite in investimenti utili al bene dell'intera collettività;

gli sprechi della pubblica amministrazione non possono e non devono essere attribuiti soltanto ed esclusivamente alle situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche nelle situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Parliamo, ovviamente di situazioni nelle quali la spesa, sebbene utilizzata dagli attori per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo migliore, più produttivo e più efficace, a causa di un approccio

non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

considerato che:

la riforma del federalismo fiscale ha segnato una svolta importante nel nostro precedente sistema centro-periferia accentrato, ma, nonostante sia stata promulgata la legge 42 del 2009 di attuazione della delega costituzionale sul federalismo dell'articolo 119 della Costituzione, il nuovo quadro federale è rimasto sostanzialmente incompleto;

la piena implementazione del federalismo fiscale permetterebbe, così come questo provvedimento attuata in maniera più compiuta le nuove disposizioni costituzionali del novellato articolo 81, di completarne il quadro normativo con la piena attuazione, allo stesso modo, dell'articolo 119, concludendo così l'attuazione del volere del costituente, senza lasciare zone franche nel nostro ordinamento;

impegna il Governo:

ad implementare, attraverso la previsione di provvedimenti *ad hoc* o anche attraverso i prossimi provvedimenti utili, la riforma del federalismo fiscale al fine di completare l'attuazione del nuovo articolo 119 che prevede non soltanto l'equilibrio dei bilanci degli enti locali e territoriali nel rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, ma anche l'autonomia di entrata e di spesa di cui non è mai stata completata l'attuazione.

G/2451/4/5 (testo 2)

COMAROLI

Il Senato,

in sede di approvazione delle modifiche alla legge n. 196 del 2009, concernente il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012,

premesso che:

la legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, reca le disposizioni per assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali e il concorso dei medesimi enti alla sostenibilità del debito pubblico a decorrere dal 2016 da conseguire con l'obbligo del pareggio di bilancio;

la legge di Stabilità 2015 ha anticipato di un anno, vale a dire al 2015, l'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni, come nuova moda-

lità di controllo della spesa pubblica, introducendo per le regioni a statuto ordinario il vincolo del pareggio di bilancio quale nuova modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità interno incentrato sull'osservanza di un limite posto alle spese finali;

in base a quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il comma 463 della legge di stabilità 2015 dispone che ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono conseguire, a decorrere dall'anno 2016, nella fase di previsione, e, a decorrere dal 2015, in sede di rendiconto un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate e le spese finali e un saldo non negativo, in termini di competenza e cassa, tra entrate e spese correnti;

l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, prevede, al primo comma, che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente;

introduce una modifica della legge di contabilità n. 196 del 2009 ex articolo 15 della legge 243 del 2012, finalizzata ad introdurre una concezione sostanziale della legge di bilancio che non conterrà più soltanto le poste contabili, ma anche le modifiche alla legislazione vigente che intervengono sulle entrate e sulle spese, eliminando il principio del terzo comma del precedente articolo 81 in base al quale con la legge di bilancio non potevano essere stabiliti nuovi tributi e nuove spese;

considerato che:

per poter tagliare la spesa in maniera selettiva sarebbe sufficiente applicare i principi dell'individuazione dei fabbisogni e dei costi *standard* con tagli previsti non sui bilanci consuntivi ma su quelli preventivi: il passaggio dalla spesa storica al costo potrebbe infatti orientare la politica delle amministrazioni verso una nuova logica meritocratica che eviti le note inefficienze del passato perché è ben noto come gli sprechi della pubblica amministrazione non siano attribuibili soltanto ed esclusivamente a situazioni patologiche di illegalità e incuria, ma anche a situazioni di normalità, a causa di una gestione non ottimale (o meglio non professionale) dell'azione amministrativa. Spesso, infatti, la spesa, sebbene utilizzata dagli attori amministrativi per finalità pubbliche, non è impiegata nel modo più produttivo e più efficace, a causa di un approccio non rigoroso, sul piano del metodo, alla progettazione delle politiche e dei servizi pubblici;

il concetto dei costi *standard* è legato a due fondamentali scopi: quello di ottimizzare e omogeneizzare i valori produttivi e, attraverso essi, contenere i prezzi e quello di valutare gli scostamenti dei costi reali e, con essi, lo stato di efficienza del sistema produttivo;

impegna il Governo:

a prevedere una più generale semplificazione del quadro normativo relativo al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, contestuali ad un maggiore efficientamento del funzionamento delle stesse, stabilendo eventualmente, anche forme premiali di diversa natura a quelle amministrazioni in ordine con i pagamenti.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 21 luglio 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E CON-
NESSI (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

Plenaria

386^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUL MANCATO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva criticamente l'assenza del rappresentante del Governo che impedisce, ovviamente, lo svolgimento della procedura di sindacato ispettivo. Tale evenienza, che segue episodi simili, non può non essere stigmatizzata sia per la circostanza, a tutti nota, che la calendarizzazione delle interrogazioni è comunicata al Governo con largo anticipo, sia per la più volte dimostrata collaborazione

tra la Commissione e l'Esecutivo per quanto riguarda l'attività parlamentare in genere. Rileva inoltre che le interrogazioni costituiscono uno strumento parlamentare rilevante e di grande delicatezza, utile stimolo per risolvere questioni controverse, rappresentando una delle forme più significative di iniziativa parlamentare rispetto all'operato del Governo. Nel preannunciare la pronta calendarizzazione delle interrogazioni già all'ordine del giorno assicura la Commissione che informerà il Ministro dell'economia e delle finanze su quanto accaduto.

Il senatore GIROTTO (M5S) condivide la stigmatizzazione del Presidente, rilevando peraltro che l'odierna vicenda mette in evidenza un comportamento non rispettoso del Governo nei confronti del Senato più volte denunciato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nel corso dell'audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1473 e connessi, svolta nella giornata di oggi in Ufficio di Presidenza, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 21 luglio 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 275

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP), IN
MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO
SPORT E CANDIDATURA DI ROMA ALLE OLIMPIADI DEL 2024)*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria

198^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 20 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta notturna di ieri sono stati accantonati gli emendamenti 1.0.100 e 7.0.7. Informa che la Commissione bilancio si è espressa con un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sull'emendamento 7.0.7. e non ostativo sull'emendamento 1.0.100.

Pone quindi in votazione l'emendamento 1.0.100.

La relatrice GATTI (PD) sollecita l'approvazione di tale emendamento a sua firma e il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.100 è approvato.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 7.0.7.

Il presidente FORMIGONI comunica che è così esaurito l'esame degli emendamenti e avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice Gatti a riferire in Assemblea.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BERTUZZI (*PD*) la quale fa anzitutto presente che le modifiche al testo apportate nel corso dell'esame in Commissione introducono miglioramenti, che ne arricchiscono il contenuto.

Sottolinea l'importanza della sintesi svolta dalla relatrice tra le diverse istanze politiche e istituzionali e auspica una rapida approvazione del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'apprezzare l'impegno profuso dalla relatrice, preannuncia il voto favorevole.

Fa presente che il fenomeno del caporalato riguarda in maggior misura alcune parti d'Italia e che occorre considerare le particolarità del settore agricolo rispetto alle altre attività economiche, a causa dell'influenza di fattori climatici e territoriali non prevedibili.

Il provvedimento in esame costituisce a suo avviso un segnale importante per contrastare il verificarsi di episodi molto gravi e auspica nel corso dell'esame in Assemblea possano essere introdotte ulteriori modifiche, per impedire il verificarsi delle condizioni che favoriscono il ricorso al caporalato e per tenere conto delle esigenze delle imprese agricole, soprattutto per quanto concerne l'assetto e gli adempimenti connessi alla Rete del lavoro agricolo di qualità.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) preannuncia a sua volta il voto favorevole. Rileva la complessità delle misure introdotte dal provvedimento e della mediazione posta in essere dalla relatrice. Reputando peraltro il testo ancora suscettibile di perfezionamenti, prende atto positivamente della disponibilità manifestata dalla relatrice stessa e dal rappresentante del Governo a valutare ulteriori proposte nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) preannuncia il voto favorevole, apprezzando l'impegno della relatrice Gatti nell'individuare misure idonee a contrastare con immediatezza il gravissimo fenomeno del caporalato in agricoltura. Al di là delle misure repressive, peraltro, ritiene che Governo e Amministrazioni locali dovranno porre il massimo impegno nell'attività di prevenzione e creazione di condizioni idonee a evitare ogni forma di sfruttamento del lavoro agricolo.

Il senatore RUVOLO (AL-A) preannuncia il voto favorevole. Valuta nel suo complesso positivamente il provvedimento così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, sottolineando tuttavia l'esigenza di trovare un punto di equilibrio tra esigenze di trasparenza dell'utilizzo del lavoro da parte delle imprese agricole e l'introduzione di ulteriori gravami burocratici. Auspica infine una rapida approvazione da parte dell'Assemblea.

Il vice ministro OLIVERO ribadisce la propria piena disponibilità a valutare e approfondire ulteriori profili relativi al provvedimento in discussione. Nell'apprezzare l'impegno della relatrice a individuare misure di equilibrio tra le differenti istanze, fa presente che negli emendamenti dalla stessa presentati e positivamente valutati dal Governo trovano riscontro anche alcune delle proposte proprie dei Gruppi di opposizione. Rimarca la delicatezza delle problematiche affrontate e la necessità di intervenire con sollecitudine.

Il presidente FORMIGONI dà atto alla relatrice e a tutte le forze politiche in Commissione di aver contribuito alla definizione di un testo, a suo avviso efficace nel contrasto al caporalato, testo peraltro ancora suscettibile di ulteriori perfezionamenti, stante la disponibilità più volte manifestata da parte del rappresentante del Governo. Assicura quindi il proprio impegno per sollecitare un rapido esame da parte dell'Assemblea.

Propone infine che la Commissione conferisca il mandato alla relatrice Gatti a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge, così come modificato nel corso dell'esame in Commissione, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente e ad apportare le modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie, con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 2119.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria**253^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
SACCONI*La seduta inizia alle ore 8,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (n. COM (2016) 378 definitivo)**(Osservazioni alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MANASSERO (*PD*) dà conto di una proposta di osservazioni non ostative (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI motiva l'urgenza di esprimere un parere sull'atto in titolo, il cui ambito di tutela è precisamente circoscritto ad alcune fattispecie di lavoratori.

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti lo schema di osservazioni testé illustrato.

La Commissione, a maggioranza, approva.

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri
(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice D'ADDA (*PD*) presenta lo schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto, ritenendo che debbano essere definiti con maggiore precisione i compiti e i termini della commissione per l'equo compenso nel lavoro giornalistico.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) presenta uno schema di parere alternativo e di segno contrario, allegato al resoconto, in cui particolare attenzione è riservata al tema dell'equo compenso e all'esigenza che i parametri retributivi nel lavoro giornalistico facciano riferimento all'articolo 36 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ritiene necessario che lo schema di parere contenga un richiamo a parametri certi per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

La relatrice D'ADDA (*PD*), premesso che il disegno di legge in discussione alla Commissione affari costituzionali reca deleghe legislative al Governo e che pertanto il parere non può contenere indicazioni di dettaglio, conviene con le considerazioni del Presidente e con l'opportunità di integrare conseguentemente la sua iniziale proposta.

Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con osservazioni, come modificato in base alla proposta del Presidente (allegato al resoconto), è approvato a maggioranza.

Risulta quindi preclusa la votazione dello schema di parere alternativo.

Il PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento la relatrice D'Adda darà conto del parere dinanzi alla Commissione di merito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE preannuncia che la Commissione procederà alla votazione dello schema di parere sull'Atto del Governo n. 311 nella seduta di martedì 26 luglio. Ricorda inoltre che nell'odierna seduta pomeridiana, convocata per le ore 14, interverrà il ministro del lavoro Poletti sul tema dell'affare assegnato n. 789 (Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato).

La seduta termina alle ore 9.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 378 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'atto comunitario in titolo,

premesse che il provvedimento si inserisce in una pluralità di iniziative dell'Unione europea intese a sviluppare una politica globale di gestione della migrazione e – nel caso particolare – ad agevolare l'ammissione e la mobilità dei lavoratori altamente specializzati provenienti dai Paesi terzi;

valutata positivamente la raccomandazione agli Stati membri del Consiglio dell'Unione europea di istituire, entro il 2018, modalità per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, riconoscendone il ruolo fondamentale per migliorare l'occupabilità e la mobilità dei lavoratori all'interno dell'Unione;

considerata l'importanza dell'indicazione della retribuzione, prevista all'articolo 5, comma 1, per i lavoratori in possesso di Carta blu UE, che deve essere in linea con la media della retribuzione mensile o annuale dello Stato membro ospitante, al fine di non determinare forme di discriminazione tra lavoratori che svolgono medesime qualifiche,

esprime osservazioni non ostative.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessato che il settore dell'editoria negli ultimi anni è stato interessato da una pluralità di interventi normativi, primo fra tutti quello che ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi statali e la conseguente disciplina transitoria, di cui al decreto legge n. 63 del 2012, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale;

valutato che l'articolo 2, commi da 4 a 6, reca due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In via preliminare, la Commissione sottolinea l'esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all'interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), si sottolinea l'opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.

In merito all'articolo 4, si fa notare che il mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduta a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la Commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della Commissione sono costituiti sia dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame. Con l'occasione si auspica che la suddetta Commissione realizzi il suo mandato anche attraverso la definizione di parametri certi per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il settore dell'editoria negli ultimi anni è stato interessato da una pluralità di interventi normativi, primo fra tutti quello che ha disposto la cessazione del sistema di erogazione dei contributi statali e la conseguente disciplina transitoria, di cui al decreto legge n. 63 del 2012, in attesa di una più compiuta ridefinizione delle forme di sostegno al settore editoriale;

valutato che l'articolo 2, commi da 4 a 6, reca due discipline di delega al Governo, intese, rispettivamente all'innalzamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e alla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In via preliminare, la Commissione sottolinea l'esigenza di una coerenza complessiva del sistema previdenziale, all'interno del quale possano essere prospettate eccezioni solo se sostenibili e compatibili.

Con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), si sottolinea l'opportunità di chiarire la portata del principio di delega sul divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento anticipato, considerato che la disciplina vigente già richiede la previa cessazione del rapporto di lavoro, ammettendo il cumulo del trattamento anticipato con redditi da lavoro entro i limiti stabiliti per la pensione di anzianità.

In merito all'articolo 4, si fa notare che il mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico (scaduta a giugno 2016) è prorogato fino al completamento degli adempimenti, al termine dei quali la Commissione cessa dalle proprie funzioni. Poiché i compiti della Commissione sono costituiti sia dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo che dalla pubblicazione e costante aggiornamento di un elenco dei soggetti o delle testate che rispettino il suddetto parametro, si riterrebbe opportuno un chiarimento in ordine ai termini di applicazione della norma di proroga in esame.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PUGLIA, NUNZIA CATALFO E SARA PAGLINI
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271**

La Commissione 11^a del Senato,

in sede d'esame del disegno di legge, recante istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione delle informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria delle discipline di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (AS. 2271);

considerato che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame prevede la proroga del mandato della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico. La proroga è stabilita fino al completamento degli adempimenti a carico della medesima Commissione, costituiti dalla definizione dell'equo compenso dei giornalisti iscritti all'albo e non titolari di rapporto di lavoro subordinato e dalla redazione e pubblicazione di un elenco dei soggetti che rispettino il suddetto parametro;

ai sensi della disciplina vigente:

a) per equo compenso si intende la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;

b) l'equo compenso deve essere definito, da parte della Commissione, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;

c) il patto contenente condizioni contrattuali in violazione dell'equo compenso è nullo;

al contrario della scarna disposizione di cui all'articolo 4, appare maggiormente necessario l'inserimento di una specifica disposizione di modifica della citata disciplina che preveda esplicitamente:

1) un riferimento all'articolo 36 della Costituzione, come parametro specifico per la definizione di un giusto compenso, che possa dare dignità al lavoratore in merito alla sua prestazione e che tenga conto della quantità e qualità del lavoro;

2) che la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, in sede di attuazione, non possa derogare ai parametri retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative;

esprime per quanto di competenza parere contrario.

Plenaria**254^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***SACCONI**

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, nonché la trasmissione radiofonica, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. In assenza di osservazioni, tali forme di pubblicità verranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

La Commissione concorda.

AFFARI ASSEGNATI**Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini ed apprendistato (n. 789)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Introducendo l'esame, il presidente SACCONI (*AP (NCD-UDC)*), relatore, ringrazia il Ministro per la sua presenza. Osserva che la necessità di approfondire il tema dell'inclusione dei giovani nel mondo del lavoro, attraverso tirocini ed apprendistato, nasce anche da quanto emerso nel corso di incontri svolti dalla Commissione sul territorio nazionale, dai quali è emersa la presenza di possibili abusi dell'istituto del tirocinio, talora non utilizzato come strumento di formazione, ma come modalità per avvalersi surrettiziamente di forza lavoro malamente remunerata. Lo stesso strumento del rimborso spese per il tirocinante rischia di essere fonte di abusi. Con riguardo al contratto di apprendistato sottolinea come sia la modalità più idonea per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Lamenta che le iniziative delle regioni in materia di formazione professionale pongono in alcuni casi in crisi il quadro normativo generale, non offrendo certezze alle imprese.

Il ministro POLETTI ripercorre la rapida evoluzione normativa che ha investito gli istituti del tirocinio e dell'apprendistato, nella consapevolezza della necessità di assicurare un corretto bilanciamento fra modalità differenti di regolazione dei rapporti di lavoro.

Con riferimento allo strumento del tirocinio, ricorda l'impegno nel definire linee guida per limitare l'uso improprio dell'istituto, arginando gli effetti negativi delle differenze nelle discipline regionali. Ammette che il riconoscimento di una cifra minima di 300 euro per il tirocinante ha finito per far confluire surrettiziamente il tirocinio verso le tradizionali forme di prestazione lavorativa.

Cita i dati del programma *Youth Guarantee*, che, a fronte di 200.000 tirocini conclusi, riporta un tasso di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro pari al 47 per cento, sebbene si debba valutare con maggiore attenzione l'esistenza di una stretta consequenzialità tra attività di tirocinio e successiva prestazione lavorativa. Ricorda che sono stati introdotti recentemente elementi di crescente rigidità con riguardo alla ripetibilità delle esperienze di tirocinio.

Informa che negli ultimi due anni si è registrato un calo nel ricorso al contratto di apprendistato, determinato in parte da altre forme contrattuali che godono delle misure di decontribuzione.

Dà conto della sperimentazione in materia di alternanza scuola-lavoro, che ha coinvolto tra i 40.000 e i 60.000 giovani e che si è rivelata un utile strumento per combattere l'abbandono scolastico. Fa riferimento alle sinergie tra i Dicasteri del lavoro e dell'istruzione e le regioni per definire una migliore disciplina dell'apprendistato, superando quegli elementi di problematicità rappresentati ad esempio dagli oneri del tutoraggio.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che debba essere data maggiore importanza al settore della formazione professionale, che costituisce un'importante opportunità di crescita per le stesse imprese. Cita accordi tra le parti sociali riguardanti il sistema duale formazione-lavoro, in cui la remunerazione dell'apprendista è legata ai suoi successi in sede scolastica. Auspica che vengano rimossi alcuni vincoli nel contratto di apprendistato, ad esempio sull'orario di lavoro per gli apprendisti più giovani.

La senatrice CATALFO (*M5S*), nel rimarcare le esigenze di tutela degli apprendisti più giovani, concorda sulla necessità di implementare il sistema di alternanza scuola-lavoro, ricorrendo all'istituto dell'apprendistato e coinvolgendo in misura maggiore gli istituti scolastici professionali. Chiede se sia stato condotto un monitoraggio su tutte le regioni con riferimento all'utilizzazione del tirocinio, che considera uno strumento inidoneo ad incrementare l'occupazione giovanile. A tale proposito cita l'esperienza negativa avvenuta in Sicilia.

La senatrice D'ADDA (*PD*) sottolinea che la crisi obbliga anche i lavoratori non più giovanissimi a ricorrere al contratto di apprendistato e pone quesiti sulle eventuali differenziazioni di genere nel ricorrere a questo strumento. Domanda altresì se anche le strutture della pubblica amministrazione possano ricorrere ai contratti di apprendistato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) lamenta che il contratto di apprendistato ha perso negli anni la sua funzionalità, anche a causa della legislazione concorrente Stato-regioni definita a seguito della riforma costituzionale del 2001. Ritiene che debba essere stabilito un quadro unitario di regole che diano certezza alle imprese e procedano ad una rilevante semplificazione degli adempimenti e degli oneri in materia di apprendistato. Rileva ad esempio l'opportunità che l'imprenditore possa definire all'interno della piattaforma UNILAV il piano formativo dell'apprendista. Auspica che la disciplina di questo istituto sia invece differenziata in ragione delle fasce di età degli apprendisti e che ai momenti di addestramento dei lavoratori non siano aggiunti, soprattutto nel settore dell'artigianato, momenti di formazione teorica sganciati dalle specifiche attività lavorative.

Il senatore ICHINO (*PD*) pone l'attenzione sull'orientamento scolastico-professionale, che evidenzia le gravi inerzie delle regioni, mentre in altri Paesi gli studenti sono seguiti in tutto il loro percorso scolastico con precise proposte in ogni fase della loro formazione.

La senatrice FAVERO (*PD*) richiede un rafforzamento delle sinergie tra i Ministeri del lavoro e dell'istruzione, anche alla luce delle importanti opportunità offerte dalla riforma «Buona scuola». Carenze nell'orientamento scolastico provocano abbandoni ed effetti negativi sulla stessa occupazione. Chiede inoltre informazioni sulle opportunità offerte alle piccole e medie imprese che intendano ricorrere allo strumento dell'apprendistato.

Il ministro POLETTI ribadisce l'esigenza di definire una strumentazione normativa di contrasto dell'abbandono scolastico e lavorativo. A tale proposito rileva una sfasatura temporale tra l'età di accesso all'apprendistato e i cicli scolastici, che fa perdere il contatto con molti giovani. È necessaria dunque un'approfondita riflessione sull'orientamento scolastico e professionale precedente all'accesso dei giovani al sistema duale scuola-lavoro. Gli sforzi di tutela, pur legittimi, non devono tuttavia tradursi in rigidità che impediscano di fruire degli strumenti del tirocinio e dell'apprendistato. Citando modelli europei, ricorda che la formazione professionale ha una forte componente formativa, e non si risolve nell'addestramento professionale.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per il suo intervento e preannuncia l'intento di svolgere un sopralluogo di una delegazione della Commissione nella provincia autonoma di Bolzano, dove sono in atto buone pratiche nel settore dell'apprendistato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria

368^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC), il dottor Vincenzo Pomo, coordinatore, accompagnato dal dottor Antonio Maritati, vice coordinatore e dal dottor Michele De Giacomo, responsabile della segreteria tecnica.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL GRUPPO AREA POPOLARE

La PRESIDENTE si congratula con la senatrice Bianconi per l'elezione a Presidente del Gruppo Area popolare.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la senatrice Anitori cessa di far parte della Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione del coordinatore della Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC)

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Nel ringraziare la Commissione Igiene e Sanità, il dottor POMO illustra lo stato dell'arte della trattativa di rinnovo degli accordi collettivi nazionali relativi al rapporto di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale. Osserva come in data 13 aprile 2016 il comitato di settore abbia approvato un documento integrativo all'atto di indirizzo del 2014, che si pone formalmente come integrazione «dell'atto di indirizzo per la medicina convenzionata deliberato in data 12 febbraio 2014». Procede quindi ad illustrare le bozze di accordo collettivo nazionale per la medicina generale e per la pediatria di libera scelta predisposte dalla Struttura interregionale sanitari convenzionati (SISAC), le quali prevedono rispettivamente articolati che disciplinano il rapporto di lavoro che si instaura tra medico di medicina generale, pediatra di libera scelta e l'Azienda Sanitaria di appartenenza. Riassume i contenuti del nuovo accordo, in particolare l'adesione obbligatoria del medico all'assetto organizzativo della Regione e al relativo sistema informativo; la realizzazione del ruolo unico tra medici di assistenza primaria e medici di continuità assistenziale, ai quali viene affidato il compito di garantire la continuità dell'assistenza nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio; la definizione del ruolo giuridico (*status*) del medico libero-professionista contrattualizzato; la definizione del codice di comportamento e delle relative procedura sanzionatorie. Per quanto riguarda la realizzazione del ruolo unico tra medici di assistenza primaria e medici di continuità assistenziale, precisa che non si è ipotizzato in alcun modo lo smantellamento degli attuali punti di continuità assistenziale. In realtà, sulla base delle indicazioni contenute negli Accordi Stato-Regioni e dei dati di afflusso ai centri di Pronto Soccorso, di codici bianchi e verdi nelle diverse ore della giornata, la bozza di accordo collettivo nazionale in discussione prevede che in considerazione delle necessità assistenziali differenti tra aree metropolitane, città di medie dimensioni ed aree a forte dispersione abitativa, le regioni garantiscano la continuità dell'assistenza ottimizzando le risorse attualmente utilizzate, realizzando un modello regionale basato su tre aspetti, ovvero: attivazione del numero unico europeo 116-117 per la garanzia di un servizio nell'arco delle 24 ore per gli interventi non urgenti; organizzazione di un servizio di medicina convenzionata dalle ore 8,00 alle ore 24,00; organizzazione dell'assistenza nell'arco delle 24 ore dei punti di continuità assistenziale, utilizzando tutto il monte ore disponibile a livello regionale. Ricorda altresì come la bozza di accordo collettivo nazionale preveda esplicitamente l'impegno delle regioni a mantenere l'attuale livello occupazionale. Osserva come la realizzazione del nuovo modello di assistenza territoriale, a quattro anni dalla legge di riforma, continui a registrare una, per certi versi, comprensibile resistenza da parte della categoria, che nella sua variegata costituzione vede messo in discussione un assetto organizzativo avviato negli ultimi dieci anni, con evidenti ripercussioni negative, retributive e contributive, per i medici che hanno già accettato la sfida della medicina associativa e dall'altro la legittima aspettativa dei medici impegnati nella sola attività oraria, di partecipare in modo più completo e coinvolgente nella assistenza territoriale per garantire una effettiva continuità dell'assi-

stenza con la presa in carico dei pazienti cronici e fragili. Evidenzia in proposito, da ultimo, come la realizzazione del ruolo unico e quindi il pieno utilizzo di tutti i medici convenzionati in tutte le attività territoriali, sia una scelta obbligata se si pensa che nei prossimi sette anni, progressivamente, circa 19.000 medici andranno in pensione e nei successivi otto anni il ricambio riguarderà circa 37.000 medici di medicina generale (su circa 44.000) e circa 5.600 pediatri di libera scelta (su circa 7.000). Sottolinea come questi dati pongano all'attenzione del legislatore il tema della formazione medica in relazione alle necessità di mantenere un servizio sanitario nazionale equo ed efficiente.

La PRESIDENTE ringrazia il dottor Pomo per il contributo all'indagine conoscitiva e ritiene utile un approfondimento della complessa tematica in questione anche nel corso di un'ulteriore audizione.

Il senatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) chiede di proseguire l'audizione in una seduta nel corso della settimana successiva.

Il PRESIDENTE preso atto all'emendamento delle Commissioni, rinvia il seguito delle procedure informative.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(998-B) TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 luglio.

Il relatore AIELLO (*AP (NCD-UDC)*) evidenzia come le modifiche approvate dalla Camera al disegno di legge siano più formali che sostanziali. Propone quindi di richiedere l'assunzione in sede deliberante.

La PRESIDENTE chiede il consenso dei Gruppi.

I senatori AIELLO (*AP (NCD-UDC)*), D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), TAVERNA (*M5S*), SIMEONI (*Misto*) e DIRINDIN (*PD*) esprimono il proprio assenso.

La PRESIDENTE si riserva di acquisire il consenso degli altri Gruppi, nonché del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2016) *Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fucci; Ileana Cathia Piazzoni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri

(647) *GIRO ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide*

(671) *Donatella MATTESINI ed altri. – Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 luglio.

La PRESIDENTE informa la Commissione che l'emendamento presentato dalla relatrice Granaiola è all'esame della Commissione bilancio e che sul decreto-legge enti locali all'interno del quale è contenuto l'articolo 21-*bis* sul medesimo oggetto il Governo intende porre la questione di fiducia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) ritiene importante assicurare un proficuo obiettivo e un risultato gratificante al lavoro della Commissione. Chiede che lo stesso senso di responsabilità che ha animato i lavori sui disegni di legge in tema di *screening* neonatale (Atto senato 998-B) e di talidomide (Atto Senato 2016), guidi la Commissione anche per quanto riguarda i disegni di legge in materia di riutilizzo dei farmaci non utilizzati (Atti Senato 1092 e 1495).

La PRESIDENTE annuncia che la questione sarà esaminata nel corso dell'Ufficio di Presidenza che si svolgerà nella giornata di martedì 26 luglio.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria
(1^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 7,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie

Nuovo testo unificato Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (*PD*), *relatrice*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione Affari costituzionali della Camera, sul testo unificato delle proposte di legge di inchiesta parlamentare, recante «Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il doc. XXII, n. 65, che consta di 5 articoli, dispone appunto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale per accertare e monitorare lo stato di degrado delle città e delle loro periferie, con l'intento di proporre soluzioni, anche normative, relative alle problematiche connesse al loro stato.

L'articolo 1 concerne l'istituzione e le funzioni della Commissione. In particolare il comma 1 ne dispone l'istituzione, mentre il comma 2 individua i seguenti compiti della Commissione di inchiesta: accertare lo

stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, unitamente alle implicazioni sociali e della sicurezza legate alla presenza di organizzazioni criminali ed anche a una maggiore presenza di stranieri residenti; accertare il ruolo delle istituzioni territoriali, le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione della cittadinanza alla gestione delle politiche rivolte alle periferie; acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali e dalla società civile volte a favorire la rinascita sociale delle periferie; rilevare le possibili connessioni tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e dell'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista; acquisire proposte operative, anche sulla base delle *best practice* italiane ed europee; proporre interventi, anche di carattere normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie.

L'articolo 2 concerne la composizione (20 deputati) e la durata della Commissione, fissata in 12 mesi; entro i successivi 60 giorni la Commissione presenta la relazione finale alla Camera.

L'articolo 3 concerne i poteri e i limiti della Commissione nell'espletamento della sua attività.

L'articolo 4 prevede l'obbligo del segreto per i componenti la Commissione, il personale ed i collaboratori.

L'articolo 5 riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione e la copertura finanziaria. In particolare, il comma 3 stabilisce che la Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e povertà, nonché di ogni collaborazione che ritenga necessaria. Rileva che non viene però richiamata espressamente la collaborazione delle Regioni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

S. 2483 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alle Commissioni riunite 10^a e 13^a del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l'esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (*PD*), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza,

il parere alle Commissioni riunite 10^a Industria e 13^a Territorio e ambiente del Senato, sul disegno di legge S. 2483 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 2016, già approvato dalla Camera, recante «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA».

Il provvedimento reca norme in materia di completamento della procedura per la cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA di Taranto, introducendo novelle alle disposizioni vigenti ed in particolare al decreto-legge n. 191 del 2015.

Ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame presso la Camera, con un parere favorevole nel quale si suggeriva di prevedere il parere della Regione interessata nell'ambito della procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria, previsto dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 61 del 2013 (cd. Piano ambientale, adottato con il DPCM 14 marzo 2014).

Rispetto al testo già esaminato, per il quale richiama la relazione precedentemente svolta, appaiono di particolare interesse le modifiche introdotte dalla Camera con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che, novellando l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 191 del 2015, detta una nuova procedura per la modifica e l'integrazione del cd. Piano ambientale e di altri titoli autorizzatori, nonché disposizioni in materia di assunzioni di personale da parte dell'ARPA della Regione Puglia e in materia di oneri reali sui beni oggetto di bonifica.

Il testo in esame non ha recepito la richiamata osservazione contenuta nel parere della Commissione in cui si auspicava un coinvolgimento della Regione interessata, tramite l'espressione di un parere, *nell'iter* di esame delle modifiche e integrazioni al piano ambientale.

Ciò premesso, sottolinea come tuttavia risulti di particolare interesse il nuovo capoverso 8.2-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, che prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i comuni interessati, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale. E' previsto che detto coordinamento si riunisca almeno due volte l'anno su richiesta motivata di uno dei componenti.

Fra le modifiche di maggiore interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, segnala altresì il nuovo capoverso 8.2-*ter*, che attribuisce alla Regione Puglia la facoltà di autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA) ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale. Si prevede, al riguardo: la previa valutazione circa la possibile assegnazione, da parte della Regione, di proprio personale; qualora non si pro-

ceda con l'assegnazione di personale dipendente della Regione, il previo espletamento delle procedure sulla mobilità del personale delle province (articolo 1, commi 423 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190); qualora si debba procedere alle assunzioni, il ricorso a procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento della Regione Puglia stessa; la fissazione di un limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017 a valere sulle risorse stanziare all'uopo nel bilancio della Regione Puglia; il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con l'individuazione preventiva delle occorrenti risorse da trasferire all'Agenzia; la possibilità di agire in deroga alle sole facoltà assunzioni previste dalla normativa vigente.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8.

Plenaria

(2^a antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D'ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che i Presidenti di Camera e Senato hanno convenuto sulla decisione, adottata nella seduta del 14 luglio 2016 dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, relativa alla prosecuzione della collaborazione esterna della dottoressa Donatella Scandurra, magistrata della Corte dei conti, come collaborazione a tempo parziale. La collaborazione proseguirà a titolo gratuito, con esclusione, pertanto, di compensi o rimborsi a qualsiasi titolo.

La seduta termina alle ore 8,05.

Plenaria**(3^a antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

Gianpiero D'ALIA

*La seduta inizia alle ore 8,05.**INDAGINE CONOSCITIVA***Indagine conoscitiva sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle conferenze:****Audizione del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Enrico Costa**
(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Enrico COSTA, *Ministro per gli Affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo intervento.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa l'audizione e ricorda che con lo svolgimento della stessa termina il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

*La seduta termina alle ore 8,30.***AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Nuovo testo unificato *Doc. XXII, n. 65, e Doc. XXII, n. 69*)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare *Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino*, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che il testo prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;

rilevato che l'articolo 5, comma 3, che disciplina le forme di collaborazione con la Commissione, richiama diverse istituzioni pubbliche ed organizzazioni della società civile, senza però citare espressamente le Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

– all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «si avvale della collaborazione» siano aggiunte le seguenti: «delle Regioni»;

e con la seguente osservazione:

– all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, appare opportuno sostituire le parole: «istituzioni locali» con le seguenti: «istituzioni territoriali».

ALLEGATO 2

**DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
(S. 2483 Governo, approvato dalla Camera)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2483, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA», già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere in data 7 luglio 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;

valutate le modifiche introdotte presso la Camera dei deputati per gli aspetti di competenza;

espresso in particolare apprezzamento per le disposizioni riguardanti:

– l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un coordinamento tra la Regione Puglia, i Ministeri competenti e i comuni interessati, con l'obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano ambientale;

– l'attribuzione alla Regione Puglia della facoltà di autorizzare l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Puglia (ARPA) ad assumere personale a tempo indeterminato per un contingente strettamente necessario ad assicurare le necessarie attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti (INARCASSA), Giuseppe Santoro
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che sono presenti per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti il presidente, Giuseppe Santoro, accompagnato dal direttore generale, Giancarlo Giorgi, e dal responsabile della Direzione patrimonio, Alfredo Granata.

Interviene il deputato Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, relatore sul bilancio Inarcassa, che svolge considerazioni sui documenti di bilancio e formula alcuni quesiti specifici.

Svolgono una relazione Giuseppe SANTORO, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*, Giancarlo GIORGI, *direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*, e Alfredo GRANATA, *responsabile della Direzione patrimonio della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, a più riprese, i deputati Giuseppe GALATI, *vicepresidente*, Lello DI GIOIA, *presidente*, e Dore MISURACA (AP).

Risponde ai quesiti posti Giuseppe SANTORO, *presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti liberi professionisti, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Giovedì 21 luglio 2016

**Plenaria
222^a Seduta**

*Presidenza del Presidente
STUCCHI*

La seduta inizia alle ore 11,15.

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

Il Comitato procede all’audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, senatore Marco MINNITI, che svolge una relazione e risponde alle osservazioni e ai quesiti formulati dal presidente STUCCHI (*LN-Aut*), dai senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e MARTON (*M5S*) e dai deputati FERRARA (*SI-SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (*LN-Aut*) rende alcune comunicazioni concernenti l’organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

La seduta termina alle ore 14,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato sulla spesa statale regionalizzata

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Federico FORNARO (*PD*) e Magda Angela ZANONI (*PD*), il deputato Giovanni PAGLIA (*SI-SEL*) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, e Federico NUSPERLI, *Dirigente dell'Ufficio XVIII dell'Ispettorato Generale del Bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 8,35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Giovedì 21 luglio 2016

Plenaria
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

La seduta inizia alle ore 16,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte altresì che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale *web* del Senato.

Chiede al signor Giovanni Veneruso, dipendente della società Tito Neri, se ritenga che il suo intervento debba essere secretato.

Stessa domanda rivolge ai commissari. L'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

A norma dell'art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Giovanni Veneruso, dipendente della Tito Neri, all'epoca dei fatti

Il signor VENERUSO ricorda di essersi mosso con il rimorchiatore Tito Neri II per l'incendio sulla petroliera. Dopo un'ora dall'arrivo nei

pressi dell'Agip Abruzzo il suo rimorchiatore fu indirizzato alla ricerca del traghetto. Avvistato, iniziarono una difficile operazione di spegnimento, resa particolarmente faticosa dall'estremo calore. Il rimorchiatore infatti era costretto ad allontanarsi frequentemente dal traghetto a causa delle altissime temperature. Rammenta che a prua si avvertivano scoppi poiché vi era un deposito di fusti di vernice. Sottolinea che nei saloni le fiamme, che apparivano in alcuni momenti domate, tornavano a riprendere vigore dopo poco. Solo dopo qualche ora riuscì a salire a bordo, dall'esterna poppa, per agganciare un cavo e rimase per dieci o quindici minuti sul traghetto prima di tornare sul rimorchiatore.

Il senatore URAS (*Misto*) pone domande sulle temperature raggiunte a bordo del traghetto e sull'abbigliamento che indossava l'audito.

Il signor VENERUSO risponde di aver indossato la normale tuta d'ordinanza con gli stivali. Conferma che le temperature erano altissime. Trovarono le scialuppe fuse e non ammainate a mare per un tentativo di fuga. Infatti il Moby Prince era completamente avvolto dalle fiamme ed era impossibile un tentativo di fuga per l'equipaggio e i passeggeri. Conferma altresì di essere riuscito a salire a bordo solo dopo le complesse operazioni di raffreddamento del traghetto durate alcune ore.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) pone domande su come sia venuta a sapere dell'incendio e sulle esercitazioni antincendio svolte in porto. Chiede informazioni sulle condizioni atmosferiche, sul coinvolgimento di altri mezzi di soccorso e sull'ipotesi di portare il relitto del traghetto al Calambrone.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) descrive le esercitazioni periodiche antincendio dei rimorchiatori e chiede quanto tempo passò per arrivare dalla petroliera al traghetto.

Il signor VENERUSO risponde di aver saputo dell'incendio dai propri superiori e che probabilmente altri mezzi si mossero prima dei rimorchiatori. Questi ultimi svolgono delle esercitazioni antincendio periodiche. Dichiarò che non c'era nebbia, ma la visibilità era ridotta dal fumo acre dell'incendio. Risponde di non aver mai avuto notizia della ipotesi di rimorchiare il relitto del traghetto nella secca del Calambrone. Non ricorda la distanza o il tempo trascorso dalla partenza del luogo di ancoraggio della petroliera al traghetto in fiamme. Giunti nei pressi del traghetto si posizionarono sul lato di dritta, andando da prua a poppa per le operazioni di spegnimento dell'incendio, e non riuscirono a vedere se sul lato opposto vi erano altre imbarcazioni. Ricorda la sorpresa nel constatare l'entità dell'incendio. A poppa del traghetto le fiamme non rimasero a lungo in quanto non c'erano materiali combustibili. Ma il salone di poppa era andato completamente distrutto. Dalle prime osservazioni è sicuro che non c'erano più le condizioni di sopravvi-

venza per i passeggeri e l'equipaggio. Non ha visto i cadaveri durante la sua breve permanenza a bordo, non ricorda il moto del relitto, ma la visibilità in quei momenti era buona. Informa di essere salito senza maschera ma con la propria divisa da lavoro.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede se l'audito ha notato la presenza di navi non italiane e se ha ricevuto disposizioni direttamente dal comandante del porto.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) domanda se abbiano rotto gli oblò del traghetto e come abbia comunicato con il proprio comandante.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiede perché siano state diffuse le notizie sulla nebbia e sulla distrazione dell'equipaggio del traghetto.

Il PRESIDENTE pone domande sul mozzo Bertrand.

Il signor VENERUSO dichiara di non aver avuto contezza di altre navi nell'area del disastro anche a causa della pessima visibilità. Descrive le operazioni compiute per raffreddare e portare acqua nei saloni. Ha sempre mantenuto un contatto a voce con il proprio comandante sul rimorchiatore e dà indicazioni sulle dimensioni e sulla forma della poppa del traghetto, che non era molto alta come i traghetti di oggi, e sulle strutture rialzate del rimorchiatore. Ricorda di aver lavorato a bordo del Moby Prince e di altre navi della Navarma e di aver perso nel disastro molti amici. Riconosce i meriti del comandante Chessa, che era il miglior comandante della compagnia, ed esclude che abbia potuto permettere momenti di distrazione a bordo. All'ipotesi della distrazione come causa del disastro non ha mai creduto nessuno.

Il senatore PEGORER (*PD*) chiede notizie sulle esercitazioni e sulle simulazioni antincendio a bordo delle navi.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede notizie sullo specchio di mare incendiato intorno al Moby Prince.

La senatrice PAGLINI (*M5S*) chiede se un mezzo della Capitaneria di porto girasse intorno al traghetto in fiamme.

Il signor VENERUSO descrive le esercitazioni periodiche che avvengono a bordo delle navi anche con l'ausilio di speciali fumogeni. Precisa che gli equipaggi sono in grado di condurre i passeggeri nei punti di raccolta. Nel 1991 però le esercitazioni non coinvolgevano i passeggeri. Non

ricorda la presenza di mezzi della Capitaneria di porto, ma conferma che dal traghetto in fiamme si trasmetteva un calore insopportabile.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa sul prossimo ciclo di audizioni:

La seduta termina alle ore 17,40.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 606 di mercoledì 20 luglio 2016, 207ª seduta (antimeridiana) della Commissione Politiche dell'Unione europea (14ª), apportare le seguenti correzioni:

a pagina 201, alla sedicesima riga cancellare le parole: «, essendo arrivata in maniera inattesa,»;

a pagina 202, alla seconda riga cancellare le parole: «dal Presidente del Senato,» e «grave»; alla undicesima riga cancellare le parole: «a seguito di una decisione presidenziale di tal genere»; alla quattordicesima riga sostituire la parola «della» con la parola: «di una» e sostituire le parole: «del presidente Grasso di "estromettere" la» con le parole: «che sottrae alla»; alla diciannovesima riga, sostituire le parole: «si tratta di una decisione superficiale che denota» con le parole: «esiste una»; alla ventottesima riga cancellare le parole: «disapprovazione dell'atto di imperio intervenuto e di»; alla trentatreesima riga cancellare le parole: «concretatasi in una decisione che praticamente non ha precedenti e» e le parole: «in modo evidente»; alla trentaquattresima riga cancellare le parole: «ai livelli apicali»; alla trentasettesima riga sostituire le parole: «Al cospetto di una decisione di tale tenore urge necessariamente» con le parole: «Ne consegue la necessità di»;

a pagina 203, alla settima riga, sostituire le parole: «del Presidente Grasso» con le parole: «in titolo»; alla tredicesima riga sostituire le parole: «che la lettera presidenziale risulta viziata nel merito, in quanto dimostra di assumere come ancora valido» con le parole: «come sia ancora prevalente».

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 606 di mercoledì 20 luglio 2016, 208ª seduta (pomeridiana) della Commissione Politiche dell'Unione europea (14ª), apportare le seguenti correzioni:

all'ultima riga di pagina 203 cancellare le parole: «ad opera del Presidente del Senato»; alla quarta riga di pagina 204, cancellare le parole: «, anche a seguito della suddetta decisione presidenziale,»; alla decima riga sostituire le parole: «del Presidente del Senato non corretto e» con la parola: «assunto»; alla quattordicesima riga sostituire le parole: «sia per quanto riguarda la» con la parola: «della» e cancellare le parole: «che per quanto riguarda l'inopinata "sottrazione" dell'audizione del Rappresentante permanente dell'Italia presso le istituzioni europee»; alla venticinquesima riga cancellare le parole: «, alla luce dell'intervento del presidente Grasso, che si è concretato in un vero e proprio "sgarbo" istituzionale,»; alla trentesima riga sostituire le parole: «"sgarbi" come giustamente definiti dal collega Candiani» con la parola: «scorrettezze»; alla trentunesima riga cancellare le parole: «, oltre alla defaillance dell'ambasciatore Massari».

